
COMITATO DI BASILEA PER LA VIGILANZA BANCARIA

Luglio 1999

**LINEE GUIDA
PER IL TRATTAMENTO CONTABILE
E L'INFORMATIVA CONCERNENTI I CREDITI**

COMITATO DI BASILEA PER LA VIGILANZA BANCARIA

Basilea, Svizzera

Task Force sulle problematiche contabili del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

*Presidente:
Arnold Schilder*

De Nederlandsche Bank, Amsterdam

*Presidente anteriore:
Nick Le Pan*

*Office of the Superintendent of Financial
Institutions, Ottawa*

Commission Bancaire et Financière,
Bruxelles

Marc Pickeur

Office of the Superintendent of Financial
Institutions, Ottawa

Donna Bovolaneas
David Robertson

Commission Bancaire, Parigi

Philippe Bui

Deutsche Bundesbank, Francoforte sul Meno

Karl-Heinz Hillen

Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen,
Berlino

Ludger Hanenberg

Banca d'Italia, Roma

Carlo Calandrini

Bank of Japan, Tokyo

Hiroataka Hideshima
Hiroshi Ota

Financial Supervisory Agency, Tokyo

Satoshi Hirata

Commission de Surveillance du Secteur
Financier, Lussemburgo

Isabelle Goubin
Guy Haas

De Nederlandsche Bank, Amsterdam

Jacques Peters
André Van Dorssen

Finansinspektionen, Stoccolma

Bengt-Allan Mettinger

Commissione federale delle banche, Berna

Andreas Bühlmann

Financial Services Authority, Londra

David Swanney

Board of Governors of the Federal Reserve
System, Washington, D.C.

Gerald Edwards

Federal Reserve Bank of New York

Stefan Walter

Office of the Comptroller of the Currency,
Washington, D.C.

Zane Blackburn

Federal Deposit Insurance Corporation,
Washington, D.C.

Robert Storch

Commissione Europea, Bruxelles

Patrick Brady

Segretariato del Comitato di Basilea per la
vigilanza bancaria, Banca dei Regolamenti
Internazionali

Magnus Orrell

Il documento si è giovato anche del contributo del Transparency Group del Comitato di Basilea, presieduto da Susan Krause dell'Office of the Comptroller of the Currency.

Indice

| | |
|--|----|
| Sommario | 1 |
| Principi per un corretto trattamento contabile dei crediti | 3 |
| I. Introduzione | 6 |
| a) Obiettivi | 6 |
| b) Ambito di applicazione | 8 |
| c) Considerazioni generali | 9 |
| d) Struttura del documento | 11 |
| e) Terminologia | 12 |
| II. Fondamenti di una corretta contabilità | 14 |
| III. Trattamento contabile dei crediti | 17 |
| a) Rilevazione, cancellazione e valutazione | 17 |
| b) Deterioramento – rilevazione e valutazione | 18 |
| c) Adeguatezza delle svalutazioni complessive | 24 |
| d) Rilevazione degli interessi | 26 |
| IV. Informativa al pubblico | 28 |
| a) Politiche e procedure contabili | 29 |
| b) Gestione del rischio di credito | 30 |
| c) Esposizioni creditizie | 31 |
| d) Qualità del credito | 32 |
| V. Ruolo delle autorità di vigilanza | 34 |
| VI. Problematiche emergenti | 35 |
| a) Contabilità e informativa al valore equo (“fair value”) | 35 |
| b) Nuovi approcci in materia di svalutazioni per il rischio di credito | 35 |
| Allegato | 37 |
| Tabella di raccordo: International Accounting Standards | 37 |

Linee guida per il trattamento contabile e l'informativa concernenti i crediti

Sommario

Il presente documento fornisce linee guida alle banche e alle autorità di vigilanza bancaria in merito alla rilevazione e alla valutazione dei crediti, alle svalutazioni dei crediti deteriorati, all'informativa sul rischio di credito e alle problematiche connesse. Esso espone il punto di vista delle autorità di vigilanza riguardo alla corretta prassi contabile e informativa delle banche in materia di crediti. Il documento intende inoltre servire da schema di riferimento per la valutazione da parte delle autorità di vigilanza delle politiche e procedure adottate dalle banche nelle aree suddette. Esso può parimenti essere di ausilio agli organismi di normazione contabile.

Vari organismi internazionali, fra cui il Comitato di Basilea, hanno invitato a migliorare le procedure contabili e informative concernenti i crediti bancari e il relativo rischio di credito. Il trattamento contabile in generale, e quello dei crediti in particolare, possono influire in modo significativo sull'accuratezza dei documenti di bilancio, delle segnalazioni di vigilanza e del connesso calcolo dei coefficienti patrimoniali. Inoltre, l'adozione di corrette procedure contabili e informative è presupposto essenziale della migliore trasparenza necessaria affinché possano esplicarsi efficacemente la vigilanza prudenziale e la disciplina di mercato sulle istituzioni finanziarie. Oltre al Comitato di Basilea, hanno sollecitato progressi in quest'area i Ministri finanziari del G7, i Governatori delle banche centrali del G10 e istituzioni finanziarie internazionali come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.

Il documento inizia illustrando gli obiettivi generali perseguiti dal Comitato di Basilea nel trattare il tema della corretta contabilizzazione dei crediti e della connessa informativa. Esso fornisce un sommario dei termini chiave e ricollega le presenti raccomandazioni al processo di gestione del rischio di credito. Il documento enuncia quindi una serie di principi guida su alcune questioni contabili fondamentali, come la rilevazione iniziale dei crediti, la susseguente valutazione dei crediti deteriorati, le svalutazioni per perdite su crediti e la rilevazione degli interessi. Il documento prosegue descrivendo i criteri raccomandati per la corretta informativa al pubblico, [con particolare riferimento al rischio di credito presente nel portafoglio prestiti](#). Esso comprende infine una breve trattazione del ruolo delle autorità di vigilanza nel giudicare la gestione della qualità dell'attivo e l'adeguatezza delle svalutazioni complessive sui crediti nelle banche.

Quattro aspetti assumono rilevanza primaria per le autorità di vigilanza in ordine al trattamento contabile e all'informativa concernenti i crediti: a) l'adeguatezza del procedimento seguito da un'istituzione per determinare le svalutazioni; b) l'adeguatezza delle svalutazioni totali; c) la tempestiva rilevazione delle perdite identificate mediante svalutazioni specifiche ovvero cancellazioni; d) la diffusione di tempestive e accurate informazioni sul rischio di credito.

La pubblicazione di questo documento si iscrive nel quadro dell'azione che il Comitato svolge da lungo tempo per promuovere un'efficace vigilanza bancaria e la sicurezza e solidità dei sistemi bancari. Esso integra i Principi fondamentali nel campo del trattamento contabile e informativo dei crediti bancari e del connesso rischio di credito. L'applicazione internazionale

delle linee guida contenute nel documento dovrebbe contribuire all'adozione, da parte delle banche, di politiche e procedure contabili che siano coerenti con una sana gestione del rischio, sia nei paesi membri del G10 sia in quelli esterni al Gruppo, nonché ad accrescere la convergenza di tali politiche e procedure a livello di istituzioni e di paesi.

Principi per un corretto trattamento contabile dei crediti

Fondamenti di una corretta contabilità

- 1) *Una banca dovrebbe adottare un sistema rigoroso di gestione del rischio di credito.*
- 2) *Le decisioni del management in merito alla rilevazione e alla valutazione del deterioramento di un credito dovrebbero essere prese in conformità di politiche e procedure documentate che rispecchino principi come la costanza e la prudenza.*
- 3) *La scelta e l'applicazione delle politiche e procedure contabili dovrebbero essere conformi ai principi contabili fondamentali.*

Trattamento contabile dei crediti

Rilevazione, cancellazione e valutazione

- 4) *Una banca dovrebbe iscrivere in bilancio un credito, sia esso erogato direttamente oppure acquisito, solo e unicamente quando la banca stessa diventa controparte nel rapporto contrattuale costitutivo del credito.*
- 5) *Una banca dovrebbe cancellare dal bilancio un credito (o una sua parte) solo e unicamente quando essa perde il controllo dei diritti contrattuali costitutivi del credito (o di una sua parte). La banca perde tale controllo allorché realizza o cede a terzi i diritti alle prestazioni specificate nel contratto, oppure allorché tali diritti si estinguono.*
- 6) *Una banca dovrebbe iscrivere inizialmente il credito al valore di costo.*

Deterioramento - rilevazione e valutazione

- 7) *Una banca dovrebbe identificare e rilevare il deterioramento di un credito, o di un gruppo di crediti valutati collettivamente, allorché è probabile che la banca stessa non sia in grado di riscuotere, oppure non sussista più la ragionevole certezza che la banca possa riscuotere, tutte le somme spettanti (sia in linea capitale che in linea interessi) in base al contratto di prestito. Il deterioramento dovrebbe essere rilevato riducendo il valore netto del credito (o dei crediti) mediante una svalutazione o una cancellazione e imputando la rettifica di valore al conto economico nel periodo in cui si verifica il deterioramento stesso.*
- 8) *Una banca dovrebbe valutare un credito deteriorato al presumibile valore di realizzo.*

Adeguatezza delle svalutazioni complessive

- 9) *L'ammontare complessivo delle svalutazioni specifiche e generiche dovrebbe essere sufficiente ad assorbire le perdite stimate con riferimento al portafoglio crediti.*

Rilevazione degli interessi

- 10) *Una banca dovrebbe rilevare gli interessi relativi a un credito non deteriorato in base al principio di competenza temporale, impiegando il metodo del tasso d'interesse effettivo.*
- 11) *Allorché un credito è classificato come deteriorato, una banca dovrebbe cessare di imputare gli interessi contrattuali al conto economico.*

Informativa al pubblico

- 12) *Le informazioni fornite da una banca nelle note allegare al bilancio annuale dovrebbero essere adeguate al volume e alla natura delle operazioni condotte dalla banca stessa e rispettare il principio della rilevanza.*

Politiche e procedure contabili

- 13) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni circa le politiche, le procedure e le metodologie adottate per il trattamento contabile dei crediti.*
- 14) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni circa le politiche e le metodologie adottate nel determinare le svalutazioni specifiche e generiche, nonché spiegare le ipotesi fondamentali assunte a tale riguardo.*

Gestione del rischio di credito

- 15) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni qualitative sulle proprie politiche e procedure di gestione e controllo del rischio di credito.*

Esposizioni creditizie

- 16) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulla distribuzione dei crediti per le principali categorie di debitori.*
- 17) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulla distribuzione dei crediti per aree geografiche.*
- 18) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulle concentrazioni significative del rischio di credito.*

- 19) *Una banca dovrebbe fornire una sintetica informativa sulle obbligazioni contrattuali assunte in forza di clausole di rivalsa (o di regresso) e sulle presumibili perdite associate a tali clausole.*

Qualità del credito

- 20) *Una banca dovrebbe pubblicare le consistenze dei crediti deteriorati e dei crediti scaduti, suddivisi per le principali categorie di debitori, indicando l'ammontare delle svalutazioni specifiche e generiche effettuate a fronte di ciascuna categoria.*
- 21) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulla distribuzione geografica dei crediti deteriorati e dei crediti scaduti indicando, se possibile, l'ammontare delle relative svalutazioni specifiche e generiche.*
- 22) *Una banca dovrebbe pubblicare un prospetto delle variazioni intervenute nelle svalutazioni dei crediti deteriorati.*
- 23) *Una banca dovrebbe pubblicare le consistenze dei crediti per i quali è cessata la contabilizzazione degli interessi contrattuali in seguito al deterioramento della qualità creditizia.*
- 24) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sintetiche sui crediti problematici ristrutturati nel corso dell'esercizio.*

Ruolo delle autorità di vigilanza

- 25) *Le autorità di vigilanza dovrebbero valutare l'efficacia delle politiche e delle procedure adottate da una banca per apprezzare la qualità dei crediti.*
- 26) *Le autorità di vigilanza dovrebbero accertare che i metodi impiegati da una banca per calcolare le svalutazioni conducano con tempestività a una valutazione ragionevole e adeguatamente prudente dei crediti, nell'osservanza di politiche e procedure appropriate.*

I. Introduzione

1. Questo documento, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria¹, fornisce linee guida per la rilevazione e la valutazione dei crediti, il computo delle svalutazioni per perdite su crediti, l'informativa sul rischio di credito e le problematiche connesse. Esso espone il punto di vista delle autorità di vigilanza riguardo alla corretta prassi contabile e informativa delle banche in materia di crediti². Il documento intende inoltre servire da schema di riferimento per la valutazione da parte delle autorità di vigilanza delle politiche e delle procedure adottate dalle banche nelle aree suddette.

2. Poiché il Comitato di Basilea non è un organismo di normazione contabile, le istituzioni che ne fanno parte operano in stretta collaborazione con gli organismi contabili nazionali, e il Comitato stesso collabora con l'International Accounting Standards Committee (IASC) affinché siano tenute nella dovuta considerazione le problematiche prudenziali nell'elaborazione degli standard contabili nazionali e internazionali. Il Comitato di Basilea sostiene le iniziative volte ad armonizzare e migliorare gli standard contabili a livello internazionale³. Il Comitato è consapevole del fatto che in diverse aree le linee guida contenute nel presente documento vanno al di là di quelle emanate dallo IASC e da alcuni organismi contabili nazionali, come ad esempio in materia di informativa al pubblico⁴. Per questa ragione, in alcuni paesi potrebbe essere appropriata un'attuazione graduale di taluni dei principi statuiti nel documento. Il Comitato è convinto che le linee guida aggiuntive fornite da questo documento siano essenziali al fine di definire la prassi corretta nel trattamento contabile dei crediti e nella connessa informativa.

a) Obiettivi

3. L'obiettivo primario alla base della pubblicazione di questo documento sul trattamento contabile dei crediti e sulla connessa informativa è quello di favorire un'efficace vigilanza bancaria e la disciplina di mercato delle banche. A tale fine, il documento:

¹ Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un comitato di autorità di vigilanza istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

² I principi guida contenuti nel documento potranno essere utili anche alle altre istituzioni finanziarie con una rilevante attività creditizia e alle rispettive autorità di vigilanza.

³ In ottemperanza a una richiesta dei Ministri finanziari e dei Governatori delle banche centrali del G7, il Comitato di Basilea sta esaminando, in un'ottica di vigilanza bancaria, gli International Accounting Standards emanati dallo IASC. Uno standard contabile di particolare rilevanza a questo riguardo è l'International Accounting Standard (IAS) 39: *Financial Instruments: Recognition and Measurement*. Poiché l'esame è tuttora in corso, il Comitato di Basilea non è ancora in grado di dare il proprio avallo all'impiego dell'insieme degli International Accounting Standards per le istituzioni bancarie, segnatamente ai fini della vigilanza prudenziale.

⁴ Ad esempio, la pubblicazione dello IAS 30, *Disclosure in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions*, risale al 1990. Da allora le tecniche di gestione del rischio di credito si sono evolute in maniera significativa. Pertanto, il presente documento formula raccomandazioni integrative degli International Accounting Standards da applicarsi alle istituzioni bancarie.

- 1) fornisce un orientamento alle banche e agli organi di vigilanza circa la prassi corretta in materia di contabilizzazione e di informativa dei crediti⁵;
- 2) promuove l'adozione di migliori politiche e procedure di contabilizzazione e di informativa dei crediti, che siano conformi a una gestione prudente del rischio, nelle banche dei paesi membri del G10 ed esterni al Gruppo;
- 3) promuove la convergenza delle politiche e procedure di contabilizzazione e di informativa dei crediti a livello di istituzioni e di paesi.

4. I criteri guida contenuti nel presente documento si basano sul precetto secondo cui le politiche e le procedure contabili devono assicurare che le attività di credito e il risultato economico siano rappresentati nei documenti contabili in modo corretto e prudente, e che pertanto il patrimonio risulti misurato appropriatamente. Per molti aspetti il documento enuncia principi già ampiamente accettati in molti paesi. Nondimeno, il Comitato di Basilea ritiene che esso possa fornire un valido contributo all'obiettivo di migliorare gli standard contabili e informativi nell'attività di credito delle banche.

5. I criteri guida sottolineano come quattro aspetti assumano rilevanza primaria per le autorità di vigilanza in ordine al trattamento contabile e all'informativa dei crediti: a) l'adeguatezza del procedimento seguito da un'istituzione per determinare le svalutazioni; b) l'adeguatezza delle svalutazioni totali; c) la tempestiva rilevazione delle perdite identificate mediante svalutazioni specifiche o cancellazioni; d) la diffusione di informazioni tempestive e accurate sul rischio di credito.

6. La pubblicazione di questo documento s'iscrive nel quadro dell'azione che il Comitato da lungo tempo svolge per promuovere un'efficace vigilanza bancaria e la sicurezza e solidità dei sistemi bancari. Nei Principi fondamentali di Basilea⁶ il Comitato definisce i requisiti minimi per un efficace sistema di vigilanza bancaria e descrive varie misure dirette a promuovere la stabilità sui mercati finanziari. Il presente documento elabora alcuni dei Principi fondamentali, secondo i quali le autorità di vigilanza devono poter accertare che:

- “le banche stabiliscono e seguono politiche, prassi e procedure appropriate nel valutare la qualità degli impieghi e l'adeguatezza degli accantonamenti e delle riserve per perdite su crediti” (Principio 8)⁷;
- “ciascuna banca tiene un'adeguata registrazione delle proprie operazioni, eseguita secondo criteri e pratiche contabili coerenti e tali da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della sua situazione economico-patrimoniale” (Principio 21, 1^a proposizione);

⁵ Il documento potrà essere di ausilio anche agli organismi di normazione contabile.

⁶ I *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria* sono stati pubblicati dal Comitato di Basilea nel settembre 1997, al termine di un processo di consultazione cui hanno partecipato le autorità di vigilanza bancaria di tutto il mondo.

⁷ Come precisato nella Sezione I e), nel presente documento è impiegato il termine “svalutazione” anziché “riserva”, poiché per ragioni concettuali molti esperti contabili eviterebbero quest'ultima dizione parlando di deterioramento dei crediti.

- “la banca pubblica periodicamente schemi di bilancio che rispecchiano fedelmente questa situazione” (Principio 21, 2^a proposizione).

b) Ambito di applicazione

7. Poiché il presente documento costituisce un’elaborazione di alcuni dei Principi fondamentali, esso si applica a tutte le istituzioni bancarie. Nondimeno, le modalità specifiche con cui sono attuati i criteri guida dovrebbero essere consone all’ampiezza e alla complessità delle operazioni effettuate da ciascuna banca.

8. Il documento è incentrato sulle procedure contabili e informative concernenti il rischio di credito insito nei prestiti detenuti nel portafoglio bancario⁸ (banking book). Pertanto, esso non tratta le procedure raccomandate per la contabilizzazione dei prestiti detenuti a fini di negoziazione. Il rischio di credito è ovviamente presente anche in attività diverse dai crediti. Sebbene la determinazione e l’applicazione di rettifiche per il rischio di credito presente in altre operazioni bancarie (come l’attività di negoziazione e in strumenti derivati) non rientrino specificamente nell’ambito di questo documento, il Comitato di Basilea ritiene che le istituzioni bancarie debbano assicurarsi che il rischio di credito derivante da queste attività venga misurato, gestito e rappresentato in maniera prudente nei documenti contabili⁹. Molti dei principi contenuti in questo documento dovrebbero essere di ausilio alle istituzioni e ai rispettivi organi di vigilanza nel trattare tali problematiche contabili e informative.

9. In molti paesi le politiche contabili sono in varia misura influenzate da considerazioni fiscali. Ad esempio, nella maggior parte dei paesi membri del Comitato di Basilea è ammessa la deducibilità delle svalutazioni specifiche o delle cancellazioni nell’esercizio in cui esse sono effettuate. Sebbene la convergenza dei trattamenti fiscali esuli dall’ambito del presente documento, è importante che il regime di tassazione non crei disincentivi all’effettuazione di tempestive e adeguate rettifiche di valore per le perdite su crediti.

10. Il Comitato di Basilea riconosce che esistono varie problematiche aventi stretta attinenza con gli argomenti trattati in questo documento, fra cui la classificazione dei crediti e le questioni contabili connesse con i sostituti del credito (ad esempio, fidejussioni e lettere di credito), i diritti e gli obblighi che permangono a fronte dei crediti ceduti (ad esempio, obbligazioni di regresso nei prestiti cartolarizzati), la riallocazione del rischio di credito (ad esempio, mediante i derivati creditizi e la copertura assicurativa dei crediti) e il rischio paese. Il Comitato valuterà l’opportunità di elaborare linee guida per una corretta prassi anche in

⁸ Le perdite connesse con i crediti possono ovviamente originare da cause diverse dal rischio di credito, come ad esempio dalle variazioni dei tassi d’interesse. Questo documento verte tuttavia sulle problematiche inerenti al rischio creditizio.

⁹ Nel febbraio 1999 il Comitato di Basilea, congiuntamente con il Comitato tecnico dell’International Organization of Securities Commission (IOSCO), ha pubblicato il documento a fini di consultazione *Recommendations for Public Disclosure of Trading and Derivatives Activities of Banks and Securities Firms*. Anche il documento di lavoro dell’Euro-Currency Standing Committee) *Public Disclosure of Market and Credit Risks by Financial Intermediaries* (settembre 1994) contiene raccomandazioni concernenti l’informativa al pubblico per l’attività di negoziazione e in strumenti derivati delle istituzioni finanziarie. Nel luglio 1999 il Comitato di Basilea ha pubblicato il documento a fini di consultazione *Best Practices for Credit Risk Disclosure*.

queste e altre aree, nel quadro del suo programma di lavoro volto a promuovere il miglioramento delle politiche e procedure bancarie.

11. Il Comitato di Basilea è consapevole del fatto che alcune banche stanno sperimentando metodi per la determinazione degli accantonamenti basati su tecniche di modellizzazione del rischio di credito. Tali metodi si fondano su analisi statistiche delle perdite pregresse e di altri fattori, da cui vengono ricavate previsioni circa le potenziali perdite future. La determinazione delle rettifiche di valore su questa base differisce alquanto dai procedimenti correntemente seguiti nella contabilità di molte istituzioni. Tali nuovi approcci sono trattati brevemente nella Sezione VI b), al termine del documento. Il Comitato intende seguire con attenzione questi sviluppi e i problemi che essi sollevano.

12. Il Comitato di Basilea ha prodotto specifici documenti su un certo numero di argomenti tra loro collegati nell'area del rischio di credito. Nell'aprile 1999 il Comitato ha pubblicato un documento sulla modellizzazione del rischio di credito (*Credit Risk Modelling: Current Practices and Application*) che tratta delle pratiche in uso e delle problematiche connesse. Nel luglio 1999 il Comitato ha diffuso un documento a fini di consultazione sulla gestione del rischio di credito (*Principles for the Management of Credit Risk*), un tema complesso in cui le politiche contabili rivestono un ruolo importante. Nello stesso tempo, il Comitato ha pubblicato un documento, sempre a fini di consultazione, sull'informativa concernente il rischio di credito (*Best Practices for Credit Risk Disclosure*) che integra le linee guida contenute nel presente documento, analizzando il rischio di credito presente non soltanto nell'attività di prestito, ma anche nelle altre aree operative, come negoziazione, investimento, gestione della liquidità/tesoreria e gestione di patrimoni.

c) Considerazioni generali

13. Sebbene il Comitato di Basilea non sia un organismo internazionale di normazione contabile, le autorità di vigilanza bancaria hanno un interesse legittimo a che le istituzioni bancarie applichino corretti e prudenti principi e metodi contabili e forniscano un'adeguata informativa. Generalmente gli organi di vigilanza emanano disposizioni, come quelle riguardanti il sistema delle segnalazioni prudenziali e i requisiti di adeguatezza patrimoniale. In alcune giurisdizioni le autorità di vigilanza bancaria non hanno poteri regolamentari in materia di principi e procedure contabili. In vari paesi esse, invece, stabiliscono standard o linee guida contabili oppure elaborano regole sulla base dei principi contabili generalmente accettati per i bilanci pubblicati e le segnalazioni di vigilanza delle banche. Il trattamento contabile in generale, e quello dei crediti in particolare, possono influire in modo significativo sull'accuratezza dei documenti di bilancio, delle segnalazioni di vigilanza e del connesso calcolo dei coefficienti patrimoniali.

14. Vi è un considerevole interesse al conseguimento di un'ulteriore armonizzazione e di una migliore trasparenza nella valutazione dei crediti, nel computo delle svalutazioni per perdite su crediti e nelle esposizioni al rischio di credito. Oltre al Comitato di Basilea, hanno sollecitato progressi in quest'area i Ministri finanziari del G7, i Governatori delle banche centrali del G10 e istituzioni finanziarie internazionali quali il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.

15. Tutte le autorità di vigilanza sono incoraggiate a riesaminare le proprie attuali regolamentazioni o raccomandazioni alla luce dei principi guida stabiliti in questo documento e a modificarle, se del caso, nel modo più confacente al rispettivo sistema nazionale¹⁰. Inoltre, sulla base di tali principi, le autorità di vigilanza potranno eventualmente raccomandare miglioramenti nella regolamentazione contabile e informativa nazionale nonché considerare l'introduzione di speciali regole prudenziali, ad esempio ai fini dell'adeguatezza patrimoniale e delle segnalazioni di vigilanza, nei paesi in cui la normativa vigente non assicuri un sufficiente livello delle svalutazioni per perdite su crediti o un'adeguata informativa sul rischio di credito. Le autorità di vigilanza dovrebbero, ove possibile, prendere parte all'elaborazione di norme contabili al fine di assicurare che la regolamentazione nazionale sia adeguata.

16. **Contabilità.** In un'istituzione bancaria l'adozione di adeguate politiche e procedure contabili nell'area dell'attività creditizia è parte essenziale di un sano ed efficace processo di gestione del rischio di credito. L'esperienza dimostra che le cause di gran lunga più comuni dei dissesti bancari sono la qualità scadente dei crediti e un'inadeguata gestione del rischio di credito. La mancata identificazione e rilevazione tempestiva di un deterioramento nella qualità del credito possono aggravare e protrarre il problema. Infatti, se il deterioramento non è identificato e se le perdite non sono prontamente rilevate mediante svalutazioni o cancellazioni di ammontare adeguato, la banca può facilmente persistere in politiche o procedure creditizie altamente rischiose e accumulare in tal modo ingenti perdite, che possono anche sfociare nel fallimento. Dal punto di vista della sicurezza e della solidità è quindi importante per le autorità di vigilanza che i principi contabili seguiti dalle banche riflettano una valutazione prudente e realistica delle attività, delle passività, del patrimonio, dei contratti derivati, degli impegni fuori bilancio e dei connessi risultati economici. I requisiti patrimoniali forniscono una certa protezione contro le perdite su crediti, ma se le politiche contabili sottostanti sono inadeguate la situazione patrimoniale che ne risulta potrebbe senz'altro essere sovrastimata¹¹. Pertanto, un inadeguato trattamento contabile pregiudica l'efficacia dei requisiti patrimoniali e impedisce una corretta valutazione e, quindi, una gestione e un controllo prudenti dell'esposizione al rischio di credito. Si aggiunga che la presenza di significative differenze negli approcci contabili può essere fonte di distorsioni concorrenziali.

17. **Informativa.** Corretti criteri contabili sono inoltre necessari al fine di realizzare una soddisfacente trasparenza, ossia la pubblicazione di informazioni attendibili che consentano agli operatori del mercato e agli altri utilizzatori dei bilanci di compiere un'accurata valutazione della situazione economico-patrimoniale e reddituale di una banca, della sua operatività e dei connessi rischi¹². La pubblicazione di informazioni attendibili basate su

¹⁰ Talune autorità di vigilanza potranno giudicare opportuno integrare le linee guida esposte in questo documento con regole più particolareggiate.

¹¹ L'*Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali* definisce i coefficienti minimi di capitale per le banche attraverso un processo di ponderazione dei rischi di credito e di mercato. In linea di principio, le svalutazioni specifiche riducono gli importi ponderati per il rischio, mentre sia le svalutazioni specifiche che quelle generiche riducono il patrimonio di classe 1, giacché esse sono effettuate mediante un addebito al conto economico che diminuisce il patrimonio. Ai sensi dell'Accordo, gli accantonamenti generali per perdite su crediti possono essere inclusi nel patrimonio di classe 2, a condizione che non rispecchino un deterioramento accertato del valore di particolari attività, sia singole che raggruppate, e limitatamente a un ammontare non superiore a 1,25 punti percentuali delle attività ponderate per il rischio.

¹² Il Comitato di Basilea ha emanato raccomandazioni generali sull'informativa delle banche nel documento *Rafforzamento della trasparenza bancaria*, pubblicato nel settembre 1998.

corretti principi contabili e rigorosi sistemi di controllo interni facilita la disciplina di mercato e rafforza la fiducia nel sistema bancario. Per contro, un' informativa insufficiente accresce le probabilità che notizie fuorvianti possano causare turbative di mercato. In quanto facilita la disciplina di mercato, una corretta prassi contabile e informativa asseconda gli sforzi delle autorità di vigilanza tesi a incoraggiare le banche e gli altri operatori ad applicare metodi di gestione del rischio e controlli interni rigorosi. L'esperienza mostra che vi è margine per un miglioramento della trasparenza sul rischio di credito inerente all'attività creditizia delle banche sia nei paesi membri del G10 sia in quelli esterni al Gruppo. Nel promuovere la trasparenza gli organi di vigilanza e le altre autorità pubbliche devono considerare che l' informativa al pubblico comporta costi e può avere potenziali svantaggi in talune circostanze¹³. Tuttavia, ciò non inficia il principio che la trasparenza fornisce alle banche un incentivo a continuare a svolgere la propria attività in modo sano ed efficiente.

18. Si dà atto che è in corso un dibattito fra gli organismi di normazione contabile nazionali e internazionali circa i modi in cui può essere armonizzata e migliorata la contabilità per gli strumenti finanziari, ivi compresi i crediti. Ad esempio, lo IASC e vari organismi contabili nazionali hanno deciso di avviare un progetto congiunto a lungo termine per trattare le questioni di rilevazione e valutazione inerenti alle attività e passività finanziarie¹⁴.

19. Il Comitato di Basilea continuerà a esaminare le problematiche in materia di contabilità e di informativa nella misura in cui esse hanno rilevanza per il mandato delle autorità di vigilanza di promuovere la sicurezza e solidità delle banche e la stabilità dei sistemi finanziari. Esso intende operare insieme con gli organismi di normazione contabile al fine di promuovere il miglioramento e l'armonizzazione degli standard contabili concernenti le banche.

d) Struttura del documento

20. Dopo una breve trattazione di alcuni principi fondamentali concernenti la contabilità e la gestione del rischio di credito nella *Sezione II*, il documento analizza in modo più approfondito, nella *Sezione III*, la corretta prassi per la valutazione dei crediti, il computo delle svalutazioni per perdite su crediti e altre questioni contabili inerenti al portafoglio prestiti. Nella *Sezione IV* sono trattati i principi per una corretta informativa riguardante l'attività di prestito e il rischio di credito. Nella *Sezione V* è indicato il ruolo delle autorità di vigilanza nel giudicare le politiche e procedure contabili adottate dalle banche. Infine, nella *Sezione VI*, vengono considerate talune problematiche emergenti, come la contabilità al valore equo ("fair value") e nuovi metodi per la determinazione delle svalutazioni.

¹³ Ad esempio, allorché il mercato viene a conoscenza della situazione di debolezza di una banca, esso può reagire più bruscamente di quanto sia desiderabile dal punto di vista delle autorità preposte alla tutela dei depositanti e alla gestione del rischio sistemico. D'altra parte, gli organi di vigilanza devono parimenti considerare le possibili reazioni del mercato alla mancanza di informazioni tempestive e attendibili.

¹⁴ Nel marzo 1997 lo IASC ha pubblicato il documento di lavoro *Accounting for Financial Assets and Financial Liabilities*. Nel dicembre 1998 il Consiglio direttivo dello IASC ha adottato una norma contabile internazionale provvisoria (IAS 39) sulla rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari.

e) Terminologia

21. Nei dibattiti internazionali in materia di contabilità e informativa dei crediti, possono sorgere malintesi a causa di differenze terminologiche fra i vari paesi. In questo documento sono impiegati in modo sistematico i seguenti termini:

- Un “*credito*” è un’attività finanziaria risultante dal trasferimento di contante o di altra attività da un creditore a un debitore, contro l’obbligo del suo rimborso a una o più date prestabilite, oppure su richiesta, solitamente con interessi. I crediti possono assumere varie forme tecniche:
 - a) crediti rateali al consumo, scoperti di conto e utilizzi di carte di credito;
 - b) mutui ipotecari su immobili residenziali;
 - c) prestiti non personali, come mutui ipotecari su immobili non residenziali, finanziamento di progetti, prestiti a imprese, a istituzioni finanziarie e a governi ed enti della pubblica amministrazione;
 - d) locazioni finanziarie dirette;
 - e) altre forme di finanziamento equivalenti nella sostanza a crediti.
- Il “*valore lordo*” (*recorded investment*) riferito a un credito o gruppo di crediti è il valore nominale o l’ammontare in linea capitale, tenuto conto dei pagamenti in conto capitale e corretto per gli interessi maturati ma non riscossi, le cancellazioni, i premi o sconti (differenze fra costo di acquisto e valore nominale) non ammortizzati e le commissioni e spese non ammortizzate.
- Il “*valore netto*” (*carrying amount*) riferito a un credito o gruppo di crediti è l’ammontare netto iscritto in bilancio, ossia il valore lordo dedotte le eventuali svalutazioni specifiche o generiche¹⁵.
- Un “*deterioramento*” (*impairment*) riferito a un credito o gruppo di crediti è uno scadimento della qualità del credito tale per cui è probabile che la banca non sia in grado di riscuotere, oppure non vi è più la ragionevole certezza che la banca possa riscuotere, tutti gli importi dovuti in base al contratto o ai contratti di credito¹⁶.

¹⁵ Nella maggior parte dei paesi i crediti sono iscritti fra le attività di bilancio al netto delle svalutazioni. In alcuni paesi, invece, il bilancio riporta nell’attivo i crediti al valore lordo e nel passivo le svalutazioni.

¹⁶ Si dà atto che negli standard contabili viene talvolta raccomandato l’impiego di uno di questi due criteri (“è probabile che la banca non sia in grado di riscuotere” oppure “non vi è più la ragionevole certezza che la banca possa riscuotere”). Ad esempio, il criterio di probabilità è prescritto nella norma IAS 39 e negli Statements of Financial Accounting Standards 5 e 114 del US Financial Accounting Standards Board (FASB), mentre il criterio della “ragionevole certezza” è utilizzato nel Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) Handbook (Sezione 3025.03) e nelle linee guida emanate dalla British Bankers’ Association. Un ritardo o una differenza di importo trascurabili nei pagamenti non costituisce necessariamente un deterioramento se il creditore può ragionevolmente presumere di riscuotere in tempi brevi tutte le somme dovute.

- Una “*svalutazione*” (*allowance*)¹⁷ a fronte del deterioramento di un credito è l’ammontare di cui va diminuito il valore lordo di un credito o di un gruppo di crediti per ottenere il valore netto iscritto in bilancio.
 - Una “*svalutazione specifica*” è una svalutazione effettuata per una perdita ascritta a un singolo credito¹⁸.
 - Una “*svalutazione generica*” è una svalutazione effettuata per perdite latenti di cui è nota l’esistenza, ma che non possono ancora essere imputate a crediti singoli¹⁹.
- Una “*cancellazione*” (*charge-off/write-off*) riduce il valore lordo del credito e, se sono state precedentemente effettuate svalutazioni, l’ammontare di queste ultime²⁰. Una cancellazione è effettuata allorché un credito è giudicato parzialmente o interamente non riscuotibile, o quando non vi sono comunque prospettive realistiche di recupero.
- Un “*credito problematico ristrutturato*” è un credito per il quale, a causa di fattori economici o legali connessi con difficoltà finanziarie del debitore, il creditore ha accordato concessioni che non avrebbe altrimenti preso in considerazione.
- Il “*tasso d’interesse effettivo*” di un credito è il suo tasso di rendimento implicito, ossia quel tasso di sconto che applicato ai flussi di cassa contrattuali generati nell’arco della durata del credito uguaglia il costo di acquisizione del credito stesso. A tale fine, il tasso d’interesse contrattuale è generalmente corretto per le eventuali commissioni e spese nette differite assimilabili agli interessi (ad esempio, in quanto commisurate alla durata o all’ammontare del credito) e per l’eventuale sconto o premio esistente al momento dell’erogazione o dell’acquisizione del credito.

¹⁷ Le svalutazioni sono talvolta denominate accantonamenti (*provisions*) o riserve (*reserves*). Va però rilevato che alcuni contabili ritengono inappropriato l’impiego di questi termini in riferimento alle rettifiche di valore dei crediti. Ad esempio, lo IASC definisce l’accantonamento come un tipo di passività, mentre definisce la riserva come una componente del patrimonio netto (*IASC Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* e IAS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*).

¹⁸ In concreto, le svalutazioni specifiche a fronte delle perdite presenti in un pool di crediti omogenei di piccolo ammontare valutati collettivamente (ad esempio, saldi dovuti dai titolari di carte di credito) possono essere determinate mediante formule matematiche, anziché su base individuale.

¹⁹ In alcuni paesi, nello stimare l’entità delle perdite latenti nel portafoglio prestiti viene valutata individualmente la riscuotibilità di alcuni crediti (generalmente quelli di maggiore ammontare) e collettivamente quella degli altri crediti (generalmente quelli di minore ammontare).

²⁰ Il momento in cui vengono effettuate le cancellazioni differisce considerevolmente a seconda dei paesi per ragioni giuridiche, fiscali e di altra natura. In alcuni paesi viene operata una cancellazione a fronte del singolo credito anziché una svalutazione specifica. Nondimeno, le banche dovrebbero conservare memoria dei crediti cancellati per gli importi ancora formalmente dovuti dai debitori.

II. Fondamenti di una corretta contabilità

1) Una banca dovrebbe adottare un sistema rigoroso di gestione del rischio di credito.

22. L'efficacia delle politiche e delle procedure di gestione e controllo del rischio dipende in modo essenziale da un corretto e tempestivo procedimento di contabilizzazione e di valutazione.

23. Al fine di valutare in maniera prudente i crediti e di determinare le svalutazioni appropriate è particolarmente importante che le banche dispongano di un sistema, sia esso stabilito dalle stesse banche oppure dall'autorità di vigilanza, per classificare in modo affidabile tutti i crediti in base al rischio di credito. Tale sistema può prevedere categorie o denominazioni che si riferiscono al vario grado di deterioramento del credito (ad esempio, crediti di qualità inferiore alla norma, crediti di dubbia esigibilità e crediti irrecuperabili). Solitamente il sistema di classificazione considera l'evoluzione della situazione economico-patrimoniale e della solvibilità del debitore, il valore corrente e la realizzabilità delle garanzie e altri fattori che incidono sulle prospettive di riscossione del capitale e degli interessi.

24. Le procedure contabili e di valutazione devono essere integrate da efficaci controlli interni adeguati al volume, alla natura e alla complessità delle operazioni creditizie della banca. Al consiglio di amministrazione compete la responsabilità ultima di sorveglianza in ordine alla creazione e al mantenimento di un sistema di efficaci controlli interni atto ad assicurare, fra l'altro, la pronta registrazione delle operazioni creditizie, la completezza della relativa documentazione, l'efficacia delle procedure interne di monitoraggio dei fidi e la presenza di un adeguato sistema informativo per la direzione. La gestione del rischio di credito abbraccia altri aspetti oltre alle procedure contabili. Il Comitato di Basilea ha definito più in dettaglio i principi per la gestione del rischio di credito in un documento separato²¹.

2) Le decisioni del management in merito alla rilevazione e alla valutazione del deterioramento di un credito dovrebbero essere prese in conformità di politiche e procedure documentate che rispecchino principi come la costanza e la prudenza.

25. La rilevazione e la valutazione del deterioramento di un credito non possono basarsi interamente su regole predeterminate. Di fatto, esse comportano una combinazione di regole formali e di apprezzamenti soggettivi del management. Benché necessaria, tale discrezionalità dovrebbe essere prudentemente limitata, accompagnarsi a una documentazione che permetta di comprendere i procedimenti seguiti e gli apprezzamenti compiuti dal management; in particolare essa dovrebbe soggiacere ai seguenti vincoli:

- dovrebbe esservi un sistema analitico approvato e documentato per la valutazione della qualità dei crediti, che dovrebbe essere applicato in modo costante nel tempo;
- le stime dovrebbero essere basate su ipotesi ragionevoli e argomentate;

²¹ *Principles for the Management of Credit Risk*, pubblicato dal Comitato di Basilea nel luglio 1999.

- le ipotesi concernenti l'impatto prodotto sulla solvibilità del debitore da cambiamenti nella situazione economica generale dovrebbero essere realistiche e improntate a cautela.

26. Gli apprezzamenti dovrebbero essere compiuti con sistematicità e in modo conforme alle politiche e procedure stabilite.

3) ***La scelta e l'applicazione delle politiche e procedure contabili dovrebbero essere conformi ai principi contabili fondamentali.***

27. Un corretto sistema contabile presuppone che la scelta e l'applicazione delle politiche e delle procedure in materia siano rette da taluni principi fondamentali. Questi principi guida sono fissati nella letteratura contabile e nella manualistica dei principali organismi professionali²². Essi sono anche trattati nel rapporto del Comitato di Basilea intitolato *Rafforzamento della trasparenza bancaria*. Di regola, tali principi si applicano indipendentemente dal fatto che le informazioni contabili siano prodotte per la redazione dei bilanci pubblicati, per il calcolo dei requisiti prudenziali o per la determinazione degli utili distribuibili. Inoltre, essi valgono tanto per i crediti quanto per le altre aree operative delle banche. Alcuni dei principi fondamentali cui dovrebbe conformarsi la contabilità dei crediti sono trattati qui di seguito.

28. Il bilancio d'esercizio di una banca dovrebbe fornire una *rappresentazione veritiera e corretta* della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'azienda²³. Esso dovrebbe contenere informazioni adeguate e ragionevolmente dettagliate ed essere esente da distorsioni. Qualora l'osservanza dei criteri contabili applicabili non fosse di per sé sufficiente ad assicurare una rappresentazione veritiera e corretta, dovrebbero essere fornite ulteriori informazioni.

29. Le politiche contabili scelte e applicate da una banca dovrebbero assicurare che i dati contabili siano affidabili (*principio dell'affidabilità*). In particolare, tali dati dovrebbero:

- rappresentare fedelmente ciò che essi intendono rappresentare o ciò che ragionevolmente si presume essi debbano rappresentare;
- rispecchiare la sostanza economica dei fatti di gestione e non meramente la loro forma legale;
- essere verificabili;
- essere neutri, ossia esenti da errori sostanziali o da distorsioni;

²² Ad esempio, IAS 1 *Presentation of Financial Statements* (revisione 1997), *IASC Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*, CICA Handbook Section 1000 on *Financial Statement Concepts*, UK Accounting Standards Board's Draft *Statement of Principles for financial reporting*, FASB *Statements of Financial Accounting Concepts* n. 2 e 5, talune disposizioni contenute nelle Direttive dell'Unione europea in materia di contabilità.

²³ Anche le segnalazioni di vigilanza dovrebbero seguire questo principio. Tuttavia, nella misura in cui tali segnalazioni sono più frequenti e ravvicinate nel tempo rispetto ai bilanci certificati dai revisori, le autorità di vigilanza possono consentire alle banche di fare un più ampio uso di stime nella elaborazione dei dati contabili in esse contenuti.

- basati su valutazioni prudenti;
- essere completi in tutti gli aspetti sostanziali.

30. Una banca dovrebbe avere una visione realistica delle proprie attività e tenere in dovuto conto l'incertezza e i rischi insiti in tali attività nel redigere e presentare i documenti contabili (*principio della prudenza*). Dal punto di vista della sicurezza e della solidità della banca, è importante che i criteri contabili applicati si traducano in valutazioni caute e prudenti. Dovrebbero essere costituiti accantonamenti o rettifiche di valore per tutti gli oneri e le perdite potenziali di cui è possibile formulare una ragionevole stima sulla base delle informazioni disponibili. Gli apprezzamenti soggettivi che tali stime implicano dovrebbero essere improntati a un ragionevole grado di cautela, affinché non risultino sopravvalutati l'attivo, il patrimonio e il reddito, né sottovalutati il passivo e gli oneri. Tuttavia, il criterio della prudenza cui dovrebbero ispirarsi gli apprezzamenti non legittima una deliberata sottovalutazione dell'attivo, del patrimonio o del reddito, né una deliberata sopravvalutazione del passivo o degli oneri, ad esempio mediante la costante iscrizione di importi al limite inferiore ovvero superiore di un intervallo di valori ove questi importi non rispecchino la stima più appropriata all'interno dell'intervallo. La creazione di riserve occulte attraverso la sottovalutazione di attività o la sopravvalutazione di passività non è giustificata.

31. Il bilancio d'esercizio di una banca dovrebbe presentare separatamente ciascuna voce rilevante (*principio della rilevanza*). Un'informazione è rilevante se la sua omissione o errata indicazione può modificare o condizionare l'apprezzamento o la decisione di un utilizzatore che si basi sull'informazione stessa. L'ammontare in quanto tale, a prescindere dalla natura della voce e dalle circostanze in cui deve essere effettuato l'apprezzamento, non è generalmente criterio sufficiente a determinare la rilevanza.

32. Una banca dovrebbe applicare politiche e procedure contabili costanti nel tempo, nonché criteri e procedure di valutazione uniformi per le voci correlate (*principio della costanza*). Non dovrebbero essere introdotti cambiamenti, a meno che essi non siano più appropriati, come nel caso di una revisione degli standard stabiliti da un competente organismo di normazione contabile. Il requisito della costanza non esclude eventuali riclassificazioni delle voci, ad esempio in seguito a un cambiamento di destinazione.

33. Una banca dovrebbe rilevare i fatti di gestione nel momento in cui si verificano, e non quando ha luogo l'incasso o l'esborso del contante o del suo equivalente, e attribuirli al periodo contabile cui essi si riferiscono (*principio della competenza*). I costi e i ricavi dovrebbero essere contabilizzati nel periodo in cui sono rispettivamente sostenuti e conseguiti. Ad esempio, le commissioni di entità rilevante percepite da una banca a fronte di un'operazione di credito non dovrebbero generalmente essere imputate al reddito del periodo in cui l'operazione ha luogo, bensì differite e ammortizzate nell'arco della durata del credito se esse sono nella sostanza parte integrante dei proventi da interessi generati dal credito stesso. I costi dovrebbero essere contrapposti ai ricavi corrispondenti, affinché il reddito netto sia misurato dalla differenza fra ricavi e costi connessi nell'arco del medesimo periodo.

34. Infine, le politiche contabili adottate da una banca dovrebbero essere tali da favorire la completezza, la rilevanza e la tempestività dei dati contabili.

III. Trattamento contabile dei crediti

35. Nella sezione precedente sono stati enunciati principi generali che rivestono particolare importanza nella gestione del rischio di credito e nella contabilità dei crediti. Questa sezione espone i principi di natura più specifica.

a) Rilevazione, cancellazione e valutazione

4) *Una banca dovrebbe iscrivere in bilancio un credito, sia esso erogato direttamente oppure acquisito, solo e unicamente quando la banca stessa diventa controparte nel rapporto contrattuale costitutivo del credito.*

36. Allorché una banca diviene controparte nel rapporto contrattuale costitutivo di un credito, e di conseguenza acquisisce il diritto legale di ricevere pagamenti in conto capitale e interessi a fronte del credito, essa ottiene il controllo sui benefici economici connessi con il credito stesso. Normalmente una banca diviene controparte nel contratto di credito (ossia acquisisce la proprietà legale del credito) nel momento in cui ha luogo l'erogazione dei fondi o il pagamento a una terza parte. Di conseguenza, un impegno a prestare fondi non è iscritto come attività nel bilancio²⁴. In talune giurisdizioni l'acquisto della proprietà legale è considerato più come un processo che come un evento puntuale. Tuttavia, la dazione del corrispettivo pattuito (nella fattispecie, l'erogazione dei fondi) è solitamente uno degli elementi costitutivi essenziali della proprietà.

5) *Una banca dovrebbe cancellare dal bilancio un credito (o una sua parte) solo e unicamente quando essa perde il controllo dei diritti contrattuali costitutivi del credito (o di una sua parte). La banca perde tale controllo allorché realizza o cede a terzi i diritti alle prestazioni specificate nel contratto, oppure allorché tali diritti si estinguono.*

37. Il controllo su un credito è ceduto allorché la capacità di ottenere i benefici futuri connessi con il credito e la capacità di limitare l'accesso di terzi a tali benefici sono trasferite ad altri²⁵. Il controllo non è ceduto se sussistono condizioni in forza delle quali la banca o il cessionario sarebbero tenuti o costretti economicamente a revocare il trasferimento e a ripristinare sostanzialmente la situazione ex ante. Il controllo non è ceduto nemmeno se la banca ha il diritto e l'obbligo di acquistare o riscattare il credito trasferito a un prezzo fisso o determinabile che di fatto attribuisce al cessionario un rendimento equivalente agli interessi sui fondi che esso ha fornito alla banca. Il fatto che la banca si riservi diritti di gestione non è da considerarsi rilevante al fine di determinare se essa abbia ceduto o meno il controllo sul credito sottostante.

²⁴ Un impegno vincolante o una fideiussione può tuttavia comportare un rischio di credito che richiede l'iscrizione di una somma come passività. In alcuni paesi viene iscritto in bilancio l'intero ammontare degli impegni e delle fideiussioni.

²⁵ Qualora la banca, pur avendo perso il controllo sui diritti contrattuali di un credito, continui ad agire quale garante o rimanga comunque esposta a rischi in connessione con il credito, tale obbligazione dovrebbe essere iscritta come passività oppure evidenziata fra gli impegni e rischi. Tale problematica esula tuttavia dall'ambito del presente documento.

6) *Una banca dovrebbe iscrivere inizialmente il credito al valore di costo.*

38. Per un credito concesso direttamente dalla banca, il costo è dato dalla somma prestata al mutuatario corretta per le eventuali commissioni o spese nette differite assimilabili agli interessi (ad esempio, in quanto commisurate alla durata o all'ammontare del credito)²⁶. Nel caso di un credito acquisito da terzi, il costo è generalmente dato dal valore equo ("fair value") del corrispettivo erogato per acquistare il credito al tempo della sua acquisizione²⁷.

b) *Deterioramento – rilevazione e valutazione*

39. Prima di esaminare le procedure raccomandate per la rilevazione e la valutazione del deterioramento di un credito, va notato che l'approccio concettuale su cui si basano le svalutazioni differisce fra i paesi per certi aspetti fondamentali.

40. In alcuni paesi è prestata particolare attenzione al procedimento seguito per determinare l'entità appropriata delle svalutazioni complessive, e la questione principale che si pone è se il livello di tali svalutazioni sia sufficiente a coprire le presumibili perdite associate all'insieme del portafoglio prestiti. In questi paesi la totalità o gran parte delle rettifiche di valore è di natura generica e le perdite individuate comportano fin dall'inizio un abbattimento diretto dell'ammontare del credito (cancellazione).

41. In altri paesi è soprattutto preso in considerazione il procedimento adottato per determinare il valore contabile netto dei singoli crediti, e la questione principale che si pone è se le svalutazioni specifiche siano sufficienti a coprire tutte le perdite accertate e presunte sui crediti considerati individualmente. In questi paesi le perdite individuate ma non ancora determinate in via definitiva sono spesso rilevate mediante rettifiche di valore specifiche, laddove esse sarebbero portate direttamente in diminuzione dell'ammontare dei crediti nel primo gruppo di paesi²⁸. Come passo successivo, le banche in alcuni dei paesi del secondo gruppo effettuano svalutazioni generiche addizionali per coprire perdite latenti che non sono state ancora individuate, ma di cui si presume l'esistenza.

42. Malgrado queste differenze, è possibile definire una serie di principi comuni per una corretta prassi in materia di svalutazioni per perdite su crediti. Le linee guida esposte qui di seguito evidenziano come, per quanto concerne la contabilizzazione delle svalutazioni dei crediti, tre aspetti debbano essere di rilevanza primaria per le autorità di vigilanza: a) l'adeguatezza della procedura seguita per determinare le svalutazioni; b) l'adeguatezza delle svalutazioni complessive; c) la tempestiva rilevazione delle perdite individuate, mediante svalutazioni specifiche oppure cancellazioni²⁹.

²⁶ Tuttavia, se il credito è erogato non sotto forma di contante, bensì mediante il trasferimento al mutuatario di crediti o di altre attività, il costo è dato dal valore equo ("fair value") di tali attività al momento dell'accensione del credito stesso.

²⁷ Il valore equo è la somma contro la quale un'attività può essere scambiata, o una passività regolata, fra controparti bene informate e non soggette a costrizione stipulanti una transazione basata sulla reciproca indipendenza ("arm's length transaction"), ossia una transazione fra soggetti non collegati e agenti ciascuno nel proprio interesse.

²⁸ Va comunque rilevato che anche nel secondo gruppo di paesi i crediti vengono infine cancellati.

²⁹ Come osservato più sopra, un quarto aspetto di rilevanza primaria per le autorità di vigilanza è costituito da una tempestiva e accurata informativa sul rischio di credito.

7) ***Una banca dovrebbe identificare e rilevare il deterioramento di un credito, o di un gruppo di crediti valutati collettivamente, allorché è probabile che la banca stessa non sia in grado di riscuotere, oppure non sussista più la ragionevole certezza che la banca possa riscuotere, tutte le somme spettanti (sia in linea capitale che in linea interessi) in base al contratto di prestito. Il deterioramento dovrebbe essere rilevato riducendo il valore netto del credito (o dei crediti) mediante una svalutazione o una cancellazione e imputando la rettifica di valore al conto economico nel periodo in cui si verifica il deterioramento stesso.***

43. Al fine di assicurare che il deterioramento di crediti sia rilevato tempestivamente, si dovrebbe procedere a una revisione della qualità degli affidamenti su base regolare e, in particolare, in occasione della preparazione dei bilanci annuali e infrannuali, avendo riguardo a tutte le informazioni disponibili, fra cui le condizioni economiche e di altra natura presenti a tale data. Oltre a questa revisione periodica dovrebbe essere effettuata una verifica della qualità dei crediti ogniqualvolta si abbiano concrete indicazioni di un suo sensibile scadimento a livello dell'intero portafoglio o di una parte rilevante di esso.

44. La valutazione di ciascun credito o gruppo di crediti connessi dovrebbe basarsi sul merito creditizio del debitore specifico e sul merito creditizio del gruppo cui il debitore appartiene. Il giudizio sul deterioramento è incentrato sulla capacità del debitore di rimborsare tutti gli importi dovuti in base al contratto di prestito. Esso dovrebbe tener conto di tutti i fattori rilevanti che influiscono sulla riscuotibilità del capitale e degli interessi. Fra i fattori di rilevanza ai fini della valutazione della capacità della banca di riscuotere gli importi spettanti possono figurare: la passata puntualità nei pagamenti, la situazione economico-patrimoniale complessiva, la capacità di servizio del debito, la redditività, il patrimonio netto e le prospettive future del debitore; il presumibile sostegno finanziario da parte di terzi garanti; il tipo e grado di protezione offerta dal cash flow corrente e di lungo periodo e dal valore delle eventuali garanzie reali sottostanti; il rischio paese. La considerazione di un solo fattore, come ad esempio il valore delle garanzie reali, non è di regola sufficiente per determinare se un credito è deteriorato. Tuttavia, nella misura in cui diventano inadeguate le altre fonti di rimborso, aumenta l'importanza del valore delle garanzie ai fini della valutazione.

45. Il management dovrebbe stabilire un programma per il monitoraggio e l'analisi su base periodica delle garanzie reali, le quali dovrebbero essere valutate in modo prudente. Ad esempio, per i prestiti immobiliari non residenziali di ammontare rilevante la banca dovrebbe richiedere una rigorosa perizia del valore corrente di mercato da parte di professionisti qualificati interni o esterni all'istituzione. Il management dovrebbe vagliare le ipotesi e i risultati di ciascuna perizia per assicurare che i valori stimati siano attuali e ragionevoli. Spesso le valutazioni si basano sul prezzo corrente dell'immobile costituito in garanzia o di immobili analoghi. In molti paesi le autorità di vigilanza si aspettano che le valutazioni considerino anche, in termini scontati, la futura capacità reddituale dell'immobile sulla base di ipotesi ragionevoli e argomentate. Dovrebbero parimenti essere tenute in considerazione le eventuali carenze nei sistemi giuridici e altri fattori che potrebbero ostacolare l'acquisizione, la conservazione e la realizzazione delle garanzie reali.

46. La rilevazione del deterioramento di un credito dovrebbe essere considerata ogniqualvolta le circostanze suscitino incertezze circa la capacità del debitore di rimborsare tutti gli importi dovuti in base al contratto di prestito. A tale fine, il management dovrebbe basarsi su informazioni sia interne che esterne. Fra gli indicatori di un deterioramento del credito possono figurare:

- informazioni circa significative difficoltà del debitore (come evidenziato, ad esempio, da proiezioni della liquidità o del cash flow);
- un'effettiva inadempienza contrattuale (ad esempio, un ritardo del debitore nell'eseguire i pagamenti dovuti in conto capitale o interesse);
- un'elevata probabilità di fallimento o di altre ristrutturazioni finanziarie del debitore (come evidenziato, ad esempio, da un declassamento del merito di credito da parte di un'agenzia di rating);
- la concessione da parte del creditore, per ragioni economiche o legali connesse con difficoltà finanziarie del debitore, di agevolazioni in favore di quest'ultimo che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione.

47. Un fattore generalmente indicativo del deterioramento nella qualità di un credito è il fatto che il debitore non abbia effettuato pagamenti in conto capitale o interessi alla scadenza dovuta. In linea di principio, un credito dovrebbe essere considerato come deteriorato allorché la mora dei pagamenti superi un certo numero di giorni, basato sulla prassi corrente per il tipo di credito in questione (ad esempio 60 giorni). Come eccezione, non è necessario considerare deteriorato un credito se questo è interamente coperto da garanzia e se esiste la ragionevole certezza che l'esercizio del diritto di garanzia condurrà in tempi rapidi al recupero del capitale e degli interessi (compreso il compenso integrale per il ritardato pagamento)³⁰. Ovviamente, l'esistenza di consistenti arretrati è soltanto uno dei fattori da considerare al fine di individuare deterioramenti. Anche i crediti non in grave mora, o per nulla in mora, nonché gli scoperti di conto, devono essere vagliati per accertare un eventuale scadimento della qualità creditizia³¹. Un caso speciale è quello di un debitore in procinto di rendersi inadempiente per un pagamento in linea capitale o interessi al quale la banca eroghi nuovo credito allo scopo di permettergli di onorare le obbligazioni di pagamento immediate. In tali circostanze, la capacità corrente del debitore di pagare non giustifica necessariamente la classificazione del credito fra quelli non deteriorati. D'altra parte, se sussiste la ragionevole certezza che il debitore sarà in grado di rimborsare tutti gli importi dovuti in conto capitale e interessi (compresi quelli relativi al finanziamento addizionale concessogli per far fronte alle obbligazioni di pagamento correnti) secondo il contratto di prestito, oppure se il credito è pienamente garantito e le azioni di recupero produrranno gli stessi risultati, il credito stesso può non essere classificato come deteriorato.

48. Come indicato sopra, una situazione indicativa di deterioramento è la ristrutturazione di un credito problematico, ossia il caso in cui il creditore accorda concessioni al debitore a seguito del peggioramento della situazione finanziaria o di altre difficoltà del debitore stesso. Fra le concessioni accordate nella ristrutturazione di un credito problematico possono figurare, a titolo di esempio:

³⁰ Normalmente ciò presuppone che la garanzia reale sia prontamente negoziabile. Inoltre, la garanzia dovrebbe essere soggetta a periodica rivalutazione, come detto sopra.

³¹ Ad esempio, un credito che preveda il rimborso di una quota significativa soltanto alla data di scadenza potrebbe essere deteriorato anche prima di tale data, qualora la situazione finanziaria del debitore fosse peggiorata in misura tale da far ritenere improbabile il rimborso integrale.

- una modifica delle condizioni pattuite originariamente, come una riduzione degli interessi o dell'ammontare di capitale. Tuttavia, un credito prorogato o rinnovato a un tasso d'interesse pari al tasso corrente dei finanziamenti con analogo grado di rischiosità non si configura come un credito problematico ristrutturato;
- il trasferimento dal debitore alla banca di beni immobili, crediti verso terzi, altre attività o una partecipazione nel capitale del debitore, a estinzione integrale o parziale del debito.

49. La ristrutturazione può anche comportare il subentro o l'aggiunta di un nuovo debitore a quello originario.

50. Il management della banca dispone inevitabilmente di una certa discrezionalità nel determinare quando non sussiste più la ragionevole certezza di riscuotere le somme contrattuali o quando tale riscossione appare improbabile. Questa discrezionalità dovrebbe tuttavia fondarsi su una valutazione corretta e aggiornata del credito, dovrebbe esercitarsi in conformità dei criteri descritti nella Sezione II e dovrebbe essere soggetta ai requisiti di pubblicità esposti nella Sezione IV.

8) *Una banca dovrebbe valutare un credito deteriorato al presumibile valore di realizzo.*

51. La valutazione di un credito dovrebbe rispecchiare l'eventuale diminuzione del presumibile valore di realizzo rispetto al valore di bilancio. I crediti di elevato ammontare, e se fattibile anche gli altri crediti, dovrebbero essere esaminati su base individuale. Il deterioramento della qualità creditizia di singoli prestiti dovrebbe essere prontamente rilevato nella massima misura possibile mediante svalutazioni specifiche o cancellazioni³². Il valore netto di un credito classificato come deteriorato dovrebbe pertanto ragguagliarsi al valore stimato di realizzo. Nel determinare il valore netto si dovrà tenere conto di tutte le informazioni rilevanti, come la situazione economico-finanziaria corrente e la solvibilità del debitore; l'esperibilità delle garanzie personali di terzi e la solvibilità dei garanti; il valore corrente delle garanzie reali e il merito creditizio assegnato da agenzie di rating. Nell'apprezzare la protezione fornita dalle garanzie personali e reali e da altre fonti di rimborso secondarie si dovrebbero considerare il tempo, i costi e le difficoltà che potrebbe comportare il recupero del credito per tali vie. In molti paesi tale recupero potrebbe di fatto risultare problematico.

52. Sono metodi accettabili per il calcolo del presumibile valore di realizzo di un singolo credito deteriorato:

- il valore attuale dei futuri flussi di cassa attesi, scontati a un tasso d'interesse appropriato, ossia il tasso di rendimento effettivo del credito originario³³. Come stime

³² Come già detto, le prassi contabili relative ai tempi di cancellazione dei crediti variano da paese a paese. Dal punto di vista della vigilanza è essenziale che il deterioramento venga rilevato in modo tempestivo mediante svalutazioni specifiche *oppure* mediante cancellazioni dirette.

³³ Ad esempio, se il tasso d'interesse effettivo del prestito originario è del 10% fisso (ipotizzando che non vi siano commissioni o spese differite) e se, per ragioni connesse a difficoltà finanziarie del debitore, il tasso d'interesse è ridotto

dei futuri flussi di cassa dovrebbero essere assunti i valori più probabili sulla base di ipotesi e proiezioni ragionevoli e argomentate³⁴;

- il valore equo (*fair value*) delle garanzie reali³⁵, nella misura in cui il credito è dipendente da tali garanzie. Un credito è pienamente dipendente dalle garanzie quando si presume che queste siano l'unico mezzo per ottenerne il recupero;
- il prezzo di mercato osservabile, se questo rappresenta un indicatore affidabile del presunto valore di realizzo.

53. Una banca dovrebbe stimare l'ammontare recuperabile di un credito problematico ristrutturato considerando il costo di tutte le concessioni alla data di ristrutturazione. La ristrutturazione potrebbe anche contemplare la cessione di beni immobili a parziale estinzione del debito. In questo caso, il valore del credito verrebbe ridotto di un importo pari al valore equo dei beni ricevuti, diminuito dei costi per il loro realizzo.

54. Per i gruppi di crediti omogenei di piccolo ammontare, come ad esempio il portafoglio dei crediti al consumo, spesso non è praticamente possibile vagliare in modo sistematico il merito di credito dei singoli debitori. In questi casi l'entità del deterioramento e delle connesse svalutazioni o cancellazioni dovrebbe essere determinata su base aggregata applicando formule che contemplano fattori quali l'analisi degli arretrati, i tempi di rientro, le perdite pregresse, la situazione economica corrente e altre circostanze rilevanti.

55. Allorché è nota l'esistenza di perdite latenti che non possono tuttavia essere imputate a singoli crediti, si dovrebbe procedere a svalutazioni generiche. Si configurano come tali anche le svalutazioni effettuate a fronte di un presunto deterioramento in un gruppo o pool di crediti che presentano caratteristiche comuni. In alcuni paesi sono anche effettuate svalutazioni generiche a fronte dell'intero portafoglio prestiti sulla base di un'analisi delle sue varie componenti, compresa una ricognizione individuale di tutti gli affidamenti significativi. Le svalutazioni generiche non devono sostituire adeguate svalutazioni specifiche o cancellazioni.

56. Spesso le svalutazioni generiche sono considerate come un passo preliminare in vista dell'accertamento di perdite su singoli crediti deteriorati. Il verificarsi di un evento generatore di perdite per un credito singolo potrebbe non essere immediatamente noto alla banca. Tuttavia, gli effetti di tale evento dovrebbero normalmente manifestarsi entro un ragionevole lasso di tempo attraverso inadempienze nei pagamenti, oppure con la ricezione di nuovi documenti contabili o di altre informazioni che attivano la riclassificazione del credito. Non

al 5% fisso, ai fini della misurazione del deterioramento i futuri flussi di cassa attesi del credito problematico ristrutturato sono attualizzati al tasso del 10%. Il presente documento non suggerisce di attualizzare i flussi di cassa attesi al tasso d'interesse corrente di mercato, poiché ciò sarebbe incoerente con il metodo del costo ammortizzato. L'attualizzazione dei flussi di cassa è appropriata allorché il valore tempo è rilevante. Essa potrebbe quindi non essere necessaria nel caso di crediti a breve termine.

³⁴ Non è precluso l'impiego di altri metodi pratici per stimare l'entità del deterioramento in gruppi di crediti qualora non sia possibile una valutazione su base individuale. Anche se un metodo basato su formule matematiche per i gruppi di crediti può non scontare esplicitamente i futuri flussi di cassa attesi, esso dovrebbe comunque tradursi in una misura del deterioramento che sconti tali flussi in maniera implicita.

³⁵ Al netto degli eventuali costi stimati di ammontare rilevante connessi con lo smobilizzo delle garanzie.

appena sono disponibili adeguate informazioni per accertare la perdita a fronte di un dato credito, la svalutazione generica dovrebbe essere sostituita con una svalutazione specifica (o una cancellazione).

57. Nel determinare l'entità delle svalutazioni generiche si dovrebbe tenere conto dei trascorsi storici, della situazione economica corrente e di ogni altra circostanza rilevante, compresi eventuali cambiamenti riguardanti le politiche creditizie, la natura e la dimensione del portafoglio, il volume e la gravità delle perdite identificate di recente e il grado di concentrazione degli affidamenti.

58. Le svalutazioni generiche dovrebbero essere stabilite impiegando una o più metodologie, fra cui:

- l'applicazione al gruppo di crediti di una formula che inglobi l'analisi degli arretrati, la struttura temporale delle consistenze in essere, le perdite pregresse, la situazione economica corrente e altre circostanze rilevanti;
- la "migration analysis"³⁶;
- varie metodologie statistiche³⁷;
- la stima del deterioramento subito dal gruppo di crediti, basata su una valutazione dell'impatto prodotto da fatti recenti e da mutamenti nella situazione economica che indicano l'esistenza di un deterioramento.

59. La banca dovrebbe verificare le ipotesi assunte, confrontandole con le risultanze effettive, a intervalli di tempo regolari durante il periodo contabile.

60. Non sempre le metodologie statistiche sono appropriate. Ad esempio, esse sono inappropriate per le banche che non dispongono delle capacità tecniche necessarie per impiegare questo approccio. Inoltre, l'adeguatezza, l'accuratezza e l'attendibilità delle metodologie in parola devono essere adeguatamente verificate.

61. Le svalutazioni dovrebbero essere calcolate in modo cauto e prudente, seppure non eccessivo, così da compensare – entro un campo di valori accettabile – l'imprecisione generalmente insita nella stima delle perdite sui crediti. Le stime delle svalutazioni dovrebbero essere ben documentate e adeguatamente argomentate.

62. Un credito deteriorato può essere riportato nella classe dei crediti non deteriorati soltanto se l'ammontare contrattuale del capitale e degli interessi è giudicato pienamente

³⁶ La "migration analysis" è uno strumento statistico che evidenzia i cambiamenti nella classificazione dei crediti a fronte degli indici di perdita per ciascuna classe di crediti. Di regola sono impiegati gli indici di perdita storici per stimare le perdite attese nella rispettiva classe. Possono rendersi necessari aggiustamenti per tener conto di cambiamenti nel contesto economico o nell'incidenza tendenziale delle sofferenze. Oltre alla classe di qualità, l'analisi può considerare le caratteristiche geografiche e di altro genere, come la data di accensione dei prestiti.

³⁷ Fra le metodologie statistiche figurano l'analisi degli indici (*ratio analysis*) e l'analisi per gruppi omogenei (*peer group analysis*). Tuttavia, nel determinare le svalutazioni generiche una banca non dovrebbe basarsi unicamente su comparazioni con istituzioni analoghe o indici particolari. L'analisi degli indici è anche trattata nella Sezione III c).

riscuotibile ai termini del contratto di prestito. Come principio generale, ciò dovrebbe avvenire quando:

- a) la banca ha ricevuto il pagamento delle somme scadute in conto capitale e interessi, non risulta scaduto e impagato alcun pagamento in conto capitale e interessi e la banca prevede la riscossione del capitale residuo e degli interessi nei tempi dovuti secondo i termini contrattuali;
- b) il debitore ha ripreso per un ragionevole periodo di tempo³⁸ il pagamento integrale delle somme previste contrattualmente in conto capitale e interessi e tutte le somme residue spettanti in base al contratto (compresi i compensi per i pagamenti ritardati) sono giudicate riscuotibili nei tempi dovuti;
- c) il credito diventa adeguatamente garantito ed è in corso di riscossione.

63. La valutazione circa la definitiva recuperabilità di un credito deteriorato ai fini di una sua riclassificazione fra i crediti normali dovrebbe essere sorretta da un'analisi aggiornata e ben documentata della situazione economico-patrimoniale del debitore e delle prospettive di rientro dei fondi, che consideri i rimborsi effettuati dal mutuatario e altri fattori di rilevanza.

c) Adeguatezza delle svalutazioni complessive

9) *L'ammontare complessivo delle svalutazioni specifiche e generiche dovrebbe essere sufficiente ad assorbire le perdite stimate con riferimento al portafoglio crediti.*

64. Una banca dovrebbe mantenere l'ammontare totale delle svalutazioni a un livello idoneo ad assorbire le presumibili perdite connesse con il portafoglio prestiti. L'adeguatezza delle svalutazioni specifiche e generiche dovrebbe essere verificata in sede di preparazione dei rendiconti finanziari annuali e infrannuali o più frequentemente, ove opportuno, al fine di assicurare che il loro importo complessivo sia coerente con le informazioni correnti circa la riscuotibilità del portafoglio prestiti. Nel determinare le svalutazioni la banca non dovrebbe sottostimare o sovrastimare le perdite sui crediti allo scopo di ottenere un certo livello desiderato di utili nel periodo contabile corrente o in quelli futuri.

65. Le stime delle perdite dovrebbero tenere dovutamente conto di tutti i fattori significativi che possono incidere sulla riscuotibilità dei crediti alla data di valutazione. La determinazione del livello appropriato delle svalutazioni comporta necessariamente un certo grado di soggettività. Tuttavia, tale discrezionalità dovrebbe esercitarsi nel quadro di politiche e procedure stabilite in conformità con i criteri esposti nella Sezione II. Le valutazioni dovrebbero essere compiute in maniera sistematica, secondo modalità costanti nel tempo, sulla base di criteri oggettivi e con il supporto di un'adeguata documentazione.

66. La metodologia impiegata per determinare le svalutazioni complessive dovrebbe assicurare una rilevazione tempestiva delle perdite su crediti. Sebbene gli andamenti storici e

³⁸ In alcuni paesi si ritiene che sei mesi rappresentino a questo riguardo un ragionevole periodo di tempo.

le tendenze più recenti costituiscano una ragionevole base di partenza per l'analisi, questi fattori non sono di per sé sufficienti a determinare il livello appropriato delle svalutazioni complessive. Il management dovrebbe parimenti considerare ogni fattore corrente in grado di causare uno scostamento delle perdite su crediti rispetto ai parametri storici, come:

- modifiche delle politiche e procedure creditizie³⁹, fra cui i criteri di affidamento e le modalità di riscossione, cancellazione e recupero;
- evoluzione delle condizioni economiche a livello internazionale, nazionale e locale, con riguardo anche ai diversi segmenti di mercato;
- variazioni nel volume e nell'incidenza dei crediti scaduti e di quelli sotto osservazione⁴⁰; tendenze del volume dei crediti deteriorati, delle ristrutturazioni e di altre modifiche contrattuali di crediti problematici;
- presenza ed effetto di eventuali concentrazioni dei fidi, nonché cambiamenti nel livello di tali concentrazioni;
- impatto di fattori esterni, come concorrenza e requisiti normativi, sul livello delle presunte perdite nell'attuale portafoglio prestiti della banca;
- cambiamenti nel profilo di rischio complessivo del portafoglio prestiti.

67. Allorché il management adegua le stime delle svalutazioni in funzione dei suddetti fattori, deve esservi una documentazione che dimostri chiaramente l'impatto stimato dei cambiamenti nei fattori considerati sull'incidenza storica delle perdite.

68. L'analisi degli indici di bilancio (ratio analysis) può essere un valido strumento addizionale di riscontro per valutare l'adeguatezza complessiva delle svalutazioni, in quanto consente di individuare scostamenti (rispetto ad altre istituzioni o al passato) nel rapporto fra l'ammontare delle svalutazioni e vari parametri, come il volume dei crediti scaduti e deteriorati e il volume complessivo dei crediti. Pur potendo fornire utili termini di paragone, tali raffronti non costituiscono di per sé una base sufficiente per giudicare l'adeguatezza delle svalutazioni. In particolare, essi non suppliscono alla necessità di un'analisi approfondita del portafoglio prestiti e dei fattori che incidono sulla sua riscuotibilità.

³⁹ La politica creditizia generale della banca sarà normalmente integrata da norme, direttive e procedure di affidamento più dettagliate intese a dirigere il processo di approvazione dei prestiti e a mantenere il livello di rischio desiderato. Ad esempio, le procedure di affidamento potrebbero prescrivere i criteri da seguire in materia di dimensione del mutuatario, piani di ammortamento, durata delle operazioni, copertura offerta dalle garanzie, valutazione delle garanzie reali e requisiti dei terzi garanti.

⁴⁰ In un sistema di classificazione o graduazione dei crediti tutti gli affidamenti vengono classificati in base al presunto rischio di perdite.

d) Rilevazione degli interessi

10) *Una banca dovrebbe rilevare gli interessi relativi a un credito non deteriorato in base al principio di competenza temporale, impiegando il metodo del tasso d'interesse effettivo.*

69. Gli interessi attivi sui crediti non deteriorati dovrebbero essere iscritti nel conto economico sulla base di un rendimento costante in proporzione al tempo maturato, impiegando il metodo del tasso d'interesse effettivo, e non al momento dell'incasso o della scadenza. Il tasso d'interesse effettivo è calcolato come il tasso di sconto che applicato ai flussi di cassa contrattuali generati nell'arco della durata del credito uguaglia il costo di acquisizione del credito stesso⁴¹. I proventi da interessi sono attribuiti ai vari periodi contabili per la durata del credito applicando il tasso d'interesse effettivo, in modo che essi siano rilevati come rendimento costante sul valore lordo. Pertanto, con il metodo del tasso d'interesse effettivo gli interessi comprendono l'ammortamento dell'eventuale differenza negativa o positiva (sconto o premio) fra il costo di acquisizione e il valore di rimborso alla scadenza, nonché l'ammortamento di commissioni e spese.

11) *Allorché un credito è classificato come deteriorato, una banca dovrebbe cessare di imputare gli interessi contrattuali al conto economico.*

70. Come enunciato nella Sezione III b), i crediti deteriorati dovrebbero essere contabilizzati al presunto valore di realizzo. Gli interessi sui crediti deteriorati non dovrebbero contribuire al risultato netto ove sussistano dubbi circa la recuperabilità del capitale e degli interessi. Di conseguenza, per i crediti deteriorati la banca dovrebbe cessare l'iscrizione nel conto economico degli interessi maturati secondo le condizioni contrattuali originarie⁴². Gli interessi non incassati che erano stati precedentemente iscritti dovrebbero essere stornati, oppure compresi nell'ammontare in essere del credito con, in contropartita, un'adeguata svalutazione specifica. In alcuni paesi, allorché un credito deteriorato è iscritto al valore attuale dei presunti flussi di cassa futuri, gli interessi possono essere contabilizzati e iscritti nel conto economico in modo da rispecchiare il valore attuale aggiornato in base al tasso d'interesse effettivo insito nel contratto di prestito originario. Una banca che applichi il metodo del valore attuale, ma non contabilizzi gli interessi in funzione del valore attuale aggiornato, può ricomprendere la variazione del valore attuale nell'aggiustamento delle rettifiche di valore iscritto nel conto economico.

71. Sempreché non sia vietato dalla legge, dai regolamenti o dalle prescrizioni di vigilanza, gli interessi incassati a fronte di un credito deteriorato per il quale è cessata la contabilizzazione degli interessi contrattuali possono essere registrati parzialmente o interamente come proventi in base al principio di cassa nella misura in cui il valore lordo del

⁴¹ Normalmente il tasso d'interesse effettivo sui crediti non deteriorati (senza sconto o premio) concessi direttamente dalla banca è uguale al tasso d'interesse contrattuale, corretto per le eventuali commissioni e spese nette differite.

⁴² In alcuni paesi le leggi o i regolamenti fanno sì che le banche debbano contabilizzare in bilancio gli interessi sui crediti deteriorati secondo le condizioni originarie del contratto per tutelare il proprio diritto al rimborso oppure per ottemperare al divieto della doppia contabilità. Al fine di eliminare il conseguente effetto di reddito dovrebbe essere operata una corrispondente svalutazione specifica.

credito diminuito dell'eventuale svalutazione specifica è giudicato pienamente riscuotibile nei tempi dovuti⁴³.

72. Nel caso di un credito per il quale la banca ha cessato di contabilizzare gli interessi, tale contabilizzazione dovrebbe essere ripristinata unicamente quando il credito è riclassificato come non deteriorato, secondo quanto stabilito nella Sezione III b), salvo che 1) il credito sia stato formalmente ristrutturato (si veda di seguito), oppure 2) il credito sia stato acquisito con uno sconto sul nominale che rispecchia la sua qualità creditizia, e lo sconto ritenuto riscuotibile sia rilevato secondo sani principi contabili.

73. Un credito che sia stato ristrutturato in modo da fornire la ragionevole certezza della riscossione del capitale e degli interessi secondo le nuove condizioni contrattuali può essere riportato nella classe dei crediti fruttiferi. Fra le circostanze che evidenziano un relativo miglioramento della situazione del debitore e della sua capacità di servizio del debito figurano un consistente e durevole incremento del fatturato, l'ottenimento di contratti di leasing o di locazione, o altri sviluppi che si presume accrescano la liquidità e la solvibilità del mutuatario. Anche un congruo periodo di puntualità nei pagamenti secondo i nuovi termini contrattuali è un fattore importante nel determinare se sussista una ragionevole certezza di riscossione del capitale e degli interessi dovuti secondo i nuovi termini del prestito.

74. La valutazione circa la definitiva recuperabilità di un credito, sia essa finalizzata alla registrazione degli interessi sulla base del principio di cassa oppure alla riclassificazione del credito stesso, dovrebbe essere sorretta da un'analisi aggiornata e ben documentata della situazione economico-patrimoniale del debitore e delle prospettive di rientro dei fondi, che consideri i rimborsi effettuati dal mutuatario e altri rilevanti fattori.

⁴³ In alcuni paesi le leggi o i regolamenti possono specificare se gli incassi a fronte di crediti deteriorati siano da considerare come pagamenti a titolo di interessi ovvero di capitale.

IV. Informativa al pubblico

75. L'esistenza di differenze nel modo in cui le istituzioni dei vari paesi contabilizzano i crediti e nel grado di discrezionalità esercitato dal management rende particolarmente importante che le banche forniscano un'adeguata informativa al pubblico⁴⁴. Tale informativa dovrebbe fare chiaramente riferimento ai criteri di rilevazione e di valutazione descritti nel presente documento. Questa sezione espone le linee guida per una corretta pubblicità delle informazioni in merito all'attività creditizia delle banche e al rischio di credito insito nel loro portafoglio prestiti, le quali integrano i principi contabili enunciati nelle precedenti sezioni del documento. Le raccomandazioni sono conformi alle direttive generali contenute nel documento del Comitato di Basilea sul *Rafforzamento della trasparenza bancaria*.

76. Gli utilizzatori dei bilanci di una banca necessitano di informazioni circa l'esposizione al rischio di credito, le procedure di gestione del rischio, la qualità del portafoglio prestiti, la redditività degli impieghi e l'impatto di perdite sulla situazione economico-patrimoniale dell'istituzione. Sebbene l'informativa al pubblico delle singole istituzioni possa differire in termini di ampiezza e di contenuto a seconda del volume e della natura delle operazioni condotte, nel rispetto del principio della rilevanza trattato più sopra, ogni banca dovrebbe fornire informazioni tempestive che consentano agli utilizzatori dei documenti di bilancio di ricavare un quadro completo e accurato del suo profilo di rischio.

77. Il Comitato ha individuato quattro aree generali in cui, come minimo, tutte le banche dovrebbero fornire nei bilanci annuali informazioni chiare e concise in merito al rischio di credito presente nel portafoglio prestiti⁴⁵:

- politiche e procedure contabili;
- gestione del rischio di credito;
- esposizioni creditizie (comprese le informazioni circa la tipologia dei crediti: domestici/internazionali, garantiti/non garantiti);
- qualità dei crediti (comprese le informazioni circa i crediti scaduti e deteriorati, i cambiamenti nella qualità creditizia durante il periodo e le variazioni delle rettifiche di valore).

78. Il Comitato di Basilea ritiene che le quattro aree sopra indicate rappresentino i requisiti minimi dell'informativa di bilancio, applicabili alla totalità delle banche. Il Comitato si attende che tutte le banche rispettino tali requisiti minimi, se già non li hanno introdotti. Le linee guida sull'informativa presentate in questo documento sono in generale coerenti con le raccomandazioni in materia di informativa sul rischio di credito formulate nel documento a fini di consultazione pubblicato dal Comitato di Basilea nel luglio 1999 con il titolo *Best*

⁴⁴ Ad esempio, il fatto che, in circostanze analoghe, a seconda dei paesi venga operata una cancellazione ovvero una svalutazione specifica rende alquanto difficile una comparazione internazionale. Nei paesi in cui sono maggiormente impiegate le cancellazioni la quota percentuale dei crediti in sofferenza sul totale dei crediti (e sulle svalutazioni complessive) tende a essere assai più bassa che in quelli in cui sono usate le svalutazioni specifiche.

⁴⁵ Come affermato nel documento del Comitato di Basilea *Best Practices for Credit Risk Disclosure*, per migliorare la trasparenza del suo profilo di rischio una banca dovrebbe inoltre fornire informazioni sui risultati reddituali.

Practices for Credit Risk Disclosure. Le raccomandazioni di quest'ultimo documento integrano quelle qui enunciate, in quanto trattano del rischio di credito presente in altre aree di attività oltre a quella di prestito, come il portafoglio di negoziazione e di investimento, la gestione di liquidità/tesoreria e la gestione di patrimoni. Le raccomandazioni dettagliate descritte qui di seguito non vanno intese nel senso che prescrivono la pubblicazione di informazioni esclusive o soggette a requisiti di riservatezza concernenti i clienti o le procedure di gestione del rischio di una banca.

12) *Le informazioni fornite da una banca nelle note allegate al bilancio annuale dovrebbero essere adeguate al volume e alla natura delle operazioni condotte dalla banca stessa e rispettare il principio della rilevanza.*

79. Tutte le raccomandazioni per una corretta informativa di bilancio formulate in questa sezione dovrebbero essere applicate nel rispetto del principio della rilevanza (trattato nella Sezione II). Pertanto, un'istituzione non dovrà necessariamente fornire tutte le informazioni raccomandate di seguito allorché un particolare aspetto non è rilevante ai fini del giudizio sulla sua gestione. Per converso, dalle banche attive sui mercati dei capitali o con portafogli prestiti a più elevato rischio, nonché dalle maggiori istituzioni con una complessa operatività (come quelle che effettuano significative transazioni internazionali, cessioni di crediti e operazioni di copertura del rischio) ci si attende normalmente un'informativa più ampia e analitica.

80. Le istituzioni sono incoraggiate a fornire la massima parte delle informazioni sotto elencate nei documenti contabili certificati dai revisori, ossia negli schemi di bilancio e nella nota integrativa. In particolare, la descrizione delle politiche contabili dovrebbe figurare nella parte certificata della relazione d'esercizio. Le informazioni concernenti le politiche di gestione e di controllo del rischio possono essere riportate nella parte non certificata, ad esempio nella relazione sulla gestione degli amministratori.

a) Politiche e procedure contabili

13) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni circa le politiche, le procedure e le metodologie adottate per il trattamento contabile dei crediti.*

81. Una banca dovrebbe fornire informazioni sulle politiche e procedure seguite per la contabilizzazione dei crediti normali, dei crediti deteriorati e delle connesse svalutazioni (compresi gli effetti di eventuali cambiamenti delle politiche) e sulle metodologie adottate per attuare le politiche stesse. In particolare, la banca dovrebbe rendere note le politiche e i criteri concernenti: la valutazione dei crediti non deteriorati all'atto dell'iscrizione in bilancio e successivamente; la contabilizzazione dei proventi sui crediti non deteriorati, compreso il computo degli interessi e il trattamento di commissioni e spese (ad esempio, secondo il metodo del tasso d'interesse effettivo); la determinazione dei tempi e modi della rilevazione del deterioramento di un credito e il criterio di valutazione dei crediti deteriorati; la determinazione del momento in cui i crediti sono considerati scaduti ai fini della contabilità e dell'informativa (ad esempio, numero di giorni in arretrato); la determinazione delle svalutazioni e cancellazioni di crediti; la contabilizzazione delle riprese di valore; la determinazione del momento in cui cessa la capitalizzazione degli interessi; le modalità di

rilevazione dei proventi sui crediti deteriorati, compreso il computo degli interessi e il trattamento delle commissioni e spese.

82. Il precedente elenco non è da considerare esaustivo. A titolo di esempio, fra le altre voci e circostanze per le quali potrebbero rendersi necessarie informazioni separate sulle politiche contabili figurano: gli accantonamenti a fronte del rischio paese; le operazioni di cartolarizzazione (“securitisation”) allorché la banca mantiene un’interessenza o una partecipazione nel prestito cartolarizzato; i premi o gli sconti su crediti acquisiti da terzi; le operazioni di copertura influenti sulla valutazione dei crediti; gli accordi di compensazione che influiscono sulla presentazione dei crediti in bilancio; i crediti detenuti a fini di negoziazione (ove applicabile).

14) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni circa le politiche e le metodologie adottate nel determinare le svalutazioni specifiche e generiche, nonché spiegare le ipotesi fondamentali assunte a tale riguardo.*

83. Una banca dovrebbe illustrare i criteri e i metodi impiegati per determinare le svalutazioni specifiche e generiche, comprese le rettifiche di valore per i gruppi di crediti di limitato ammontare. Le informazioni dovrebbero comprendere una descrizione dei tipi di svalutazioni e l’indicazione delle ipotesi di base adottate, come gli indici di insolvenza, il modo in cui sono state considerate le esperienze passate di insolvenza per le differenti categorie di crediti, le condizioni attuali, le modifiche nella composizione del portafoglio e le tendenze relative agli inadempimenti e ai recuperi. Inoltre, la banca dovrebbe fornire informazioni su ogni altro fattore rilevante, come la presenza e le conseguenze di concentrazioni nei crediti, le variazioni nel livello di tali concentrazioni, i mutamenti nel contesto operativo dei mutuatari e i cambiamenti nelle politiche e procedure creditizie, fra cui i criteri per la concessione dei prestiti e le procedure di riscossione e di recupero.

b) Gestione del rischio di credito

15) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni qualitative sulle proprie politiche e procedure di gestione e controllo del rischio di credito.*

84. Una banca dovrebbe pubblicare una descrizione delle finalità, strategie e procedure seguite nella gestione e nel controllo del rischio di credito insito nel proprio portafoglio prestiti⁴⁶. Tale descrizione dovrebbe essere integrata da informazioni concernenti la struttura organizzativa prevista per la gestione del rischio di credito (ad esempio, comitati di valutazione dei crediti). Dovrebbero inoltre essere fornite informazioni circa le politiche e procedure adottate per gestire, controllare e mitigare il rischio in questione, come: la richiesta di garanzie reali e personali; la ricognizione periodica dei crediti e delle garanzie; i metodi di classificazione del rischio di credito (sistemi di graduazione dei crediti); le analisi interne sulla qualità creditizia; il monitoraggio dei crediti scaduti; la limitazione e il controllo delle

⁴⁶ Poiché le istituzioni assumono rischi di credito in relazione a vari tipi di attività (operazioni creditizie, di negoziazione e di investimento), può essere opportuno illustrare le politiche di gestione e controllo del rischio inerenti al portafoglio prestiti nel quadro dell’informativa sulle politiche e procedure generali adottate a tale riguardo.

esposizione; la riduzione delle esposizioni mediante accordi di compensazione giuridicamente efficaci; l'utilizzo di derivati su crediti e di coperture assicurative (indicando anche in che modo questi strumenti influiscono sulla rilevazione e sulla valutazione delle perdite).

c) Esposizioni creditizie

16) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulla distribuzione dei crediti per le principali categorie di debitori.*

85. Una banca dovrebbe fornire informazioni sulla composizione del portafoglio prestiti in base a una classificazione significativa dei mutuatari (ad esempio, prestiti a imprese, prestiti personali, prestiti a soggetti collegati). Al fine di ottenere un quadro completo, questi dati numerici dovrebbero essere presentati nel contesto delle informazioni sulle politiche di gestione del rischio, precisando in particolare gli effetti delle tecniche di riduzione del rischio, come l'effettuazione di operazioni di copertura, la richiesta di garanzie reali e gli accordi di compensazione.

86. I crediti alle imprese dovrebbero essere disaggregati per settori economici rilevanti (ad esempio, industria mineraria, edilizia, ecc.).

87. Può inoltre essere opportuno fornire informazioni sintetiche sulla composizione del portafoglio prestiti secondo la forma tecnica (ad esempio, mutui ipotecari, utilizzi di carte di credito, locazioni finanziarie), il tipo di garanzia (crediti ipotecari su immobili residenziali o commerciali, crediti assistiti da garanzia governativa, crediti chirografari) e secondo il merito di credito (ad esempio, sulla base di rating interni o esterni).

17) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulla distribuzione dei crediti per aree geografiche.*

88. Una banca dovrebbe fornire informazioni sintetiche sulla distribuzione geografica dei crediti, evidenziando i crediti domestici e internazionali. Essa dovrebbe fornire un'ulteriore scomposizione (tenuto conto del principio della rilevanza) dei crediti domestici e internazionali per regioni geografiche, indicando separatamente i crediti verso debitori sovrani. Le aree geografiche possono essere costituite da gruppi di paesi, paesi singoli o regioni all'interno dei paesi. La banca dovrebbe inoltre precisare in base a quale criterio i crediti sono attribuiti alle varie aree geografiche (ad esempio, residenza del mutuatario).

18) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulle concentrazioni significative del rischio di credito.*

89. Una banca dovrebbe illustrare i criteri adottati per determinare le concentrazioni, precisare quali sono le concentrazioni che essa considera "significative" e, per ciascuna concentrazione, descrivere gli elementi comuni che la caratterizzano e l'entità dell'esposizione. Tali informazioni dovrebbero essere formulate in modi compatibili con i requisiti di riservatezza. Significative concentrazioni del rischio di credito possono determinarsi in relazione a singoli affidati, a debitori o gruppi di debitori collegati, a specifici settori economici o a particolari paesi o regioni. I crediti dovrebbero essere classificati in modo da raggruppare quelli che presentano caratteristiche simili in termini di rischio di

credito e che sarebbero presumibilmente influenzati in modo simile da un cambiamento delle condizioni economiche e di altra natura (ad esempio, le esposizioni verso un determinato settore produttivo).

19) *Una banca dovrebbe fornire una sintetica informativa sulle obbligazioni contrattuali assunte in forza di clausole di rivalsa (o di regresso) e sulle presumibili perdite associate a tali clausole.*

90. Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulle clausole di rivalsa, ossia sulle pattuizioni in forza delle quali la banca continua ad avere obblighi di pagamento a fronte di un credito ceduto qualora il debitore originario si renda insolvente o non soddisfi altre obbligazioni contrattuali o implicite, ad esempio perché essa ha ceduto pro solvendo il credito a terzi. Le informazioni dovrebbero comprendere una descrizione sommaria delle caratteristiche di tali clausole e l'indicazione delle connesse perdite presunte. Sebbene le clausole in questione possano esporre una banca a un rischio di credito significativo, esse spesso non sono evidenziate nello schema di bilancio.

d) Qualità del credito

20) *Una banca dovrebbe pubblicare le consistenze dei crediti deteriorati e dei crediti scaduti, suddivisi per le principali categorie di debitori, indicando l'ammontare delle svalutazioni specifiche e generiche effettuate a fronte di ciascuna categoria.*

91. Una banca dovrebbe fornire informazioni esaurienti sui crediti deteriorati e scaduti, nonché sulle relative svalutazioni, che comprendano una scomposizione per le principali categorie di debitori⁴⁷. Per ciascuna di tali categorie e per l'intero portafoglio prestiti dovrebbero essere indicati distintamente: i crediti complessivi, al lordo e al netto delle svalutazioni, i crediti deteriorati, distinguendo quelli scaduti (ad esempio, da 90 giorni e più)⁴⁸; i crediti non deteriorati scaduti (ad esempio, da 90 giorni e più); le svalutazioni specifiche; le svalutazioni generiche.

92. Qualora una quota delle svalutazioni generiche non sia attribuita a una particolare categoria di debitori, l'ammontare di tale quota dovrebbe essere indicata separatamente⁴⁹. Le istituzioni sono incoraggiate a notificare altri parametri significativi del deterioramento della qualità creditizia del proprio portafoglio prestiti.

⁴⁷ Se una banca detiene crediti verso soggetti collegati, essa dovrebbe indicare la natura e l'ammontare di tali crediti.

⁴⁸ Le banche dovrebbero precisare il criterio in base al quale i crediti sono definiti "scaduti". Le istituzioni sono incoraggiate a fornire un'analisi della struttura temporale dei crediti scaduti (30-89 giorni, 90-179 giorni, 180 giorni e più).

⁴⁹ Qualora una banca impiegasse tecniche di modellizzazione di portafoglio per determinare il livello delle svalutazioni complessive, potrebbe non essere possibile presentare una scomposizione. In questo caso dovrebbero essere fornite informazioni aggiuntive circa le modalità di impiego e le ipotesi fondamentali dei modelli.

21) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulla distribuzione geografica dei crediti deteriorati e dei crediti scaduti indicando, se possibile, l'ammontare delle relative svalutazioni specifiche e generiche.*

93. Dovrebbe inoltre essere notificato l'ammontare dei crediti deteriorati e scaduti per singola area geografica. Se possibile, la banca dovrebbe anche pubblicare l'ammontare delle svalutazioni specifiche e generiche effettuate a fronte di ciascuna area. Qualora una quota delle svalutazioni generiche non sia attribuita a un'area determinata, l'ammontare di tale quota dovrebbe essere indicato separatamente.

22) *Una banca dovrebbe pubblicare un prospetto delle variazioni intervenute nelle svalutazioni dei crediti deteriorati.*

94. Una banca dovrebbe notificare i dettagli delle variazioni intervenute durante il periodo in questione nelle svalutazioni specifiche e generiche, indicando in particolare: il tipo di svalutazione; la consistenza iniziale della svalutazione; le cancellazioni ("charge-offs") effettuate; le riprese di valore avvenute durante il periodo; le svalutazioni compiute (o stornate) per perdite presunte su crediti durante il periodo; ogni altra variazione delle svalutazioni (ad esempio, per aggiustamenti di cambio, fusioni societarie, acquisizione o dismissione di filiazioni); compresi gli eventuali trasferimenti fra partite diverse; la consistenza finale delle svalutazioni. Dovrebbero inoltre essere esplicitate le cancellazioni e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico.

23) *Una banca dovrebbe pubblicare le consistenze dei crediti per i quali è cessata la contabilizzazione degli interessi contrattuali in seguito al deterioramento della qualità creditizia.*

95. Una banca dovrebbe pubblicare informazioni circa la consistenza dei crediti non fruttiferi al netto delle svalutazioni⁵⁰, nonché l'effetto sul conto economico della cessata contabilizzazione degli interessi⁵¹.

24) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sintetiche sui crediti problematici ristrutturati nel corso dell'esercizio.*

96. Una banca dovrebbe fornire informazioni aggregate circa l'entità e la natura delle concessioni e agevolazioni accordate sui crediti problematici ristrutturati durante il periodo, precisando inoltre il metodo impiegato per misurare la riduzione del loro valore lordo.

⁵⁰ Come osservato nella Sezione III d), in alcuni paesi le banche contabilizzano gli interessi sui crediti deteriorati e operano in pari tempo svalutazioni specifiche di importo uguale agli interessi contabilizzati.

⁵¹ Qualora una banca contabilizzi gli interessi su un credito deteriorato (ad esempio, per un ammontare inferiore a quello previsto dalle condizioni del contratto originario), la banca è invitata a notificare l'importo degli interessi contabilizzati per il periodo in cui questi non sono ancora stati pagati.

V. Ruolo delle autorità di vigilanza

25) *Le autorità di vigilanza dovrebbero valutare l'efficacia delle politiche e delle procedure adottate da una banca per apprezzare la qualità dei crediti.*

97. Le autorità di vigilanza dovrebbero poter accertare che:

- la qualità del sistema di ricognizione dei fidi nell'identificare, classificare, monitorare e trattare in modo tempestivo i crediti problematici è adeguata;
- al consiglio di amministrazione e all'alta direzione della banca sono fornite con tempestività e regolarità informazioni adeguate sulla qualità creditizia del portafoglio prestiti e sulle connesse svalutazioni;
- la discrezionalità di giudizio del management viene esercitata in modo appropriato, è ragionevole e rispetta i criteri enunciati nella precedente Sezione II.

98. Nel compiere tali valutazioni le autorità di vigilanza possono decidere di acquisire informazioni non pubblicate, attraverso regolari segnalazioni prudenziali o con accertamenti ispettivi in loco.

26) *Le autorità di vigilanza dovrebbero accertare che i metodi impiegati da una banca per calcolare le svalutazioni conducano con tempestività a una valutazione ragionevole e adeguatamente prudente dei crediti, nell'osservanza di politiche e procedure appropriate.*

99. Le autorità di vigilanza dovrebbero poter accertare che:

- le procedure impiegate dalla banca per effettuare le svalutazioni a fronte di singoli crediti sono prudenti e tengono conto dei criteri menzionati nel presente documento, fra cui una valutazione aggiornata delle garanzie e una previsione dei futuri incassi basata sull'analisi delle condizioni economiche correnti;
- il quadro concettuale per la determinazione delle svalutazioni generiche è adeguato e la metodologia impiegata è ragionevole;
- il procedimento adottato dal management per determinare il livello complessivo delle svalutazioni è adeguato e le ipotesi e i criteri di giudizio adottati in tale procedimento sono appropriati;
- il totale delle svalutazioni è adeguato in rapporto alla esposizione complessiva al rischio di credito presente nel portafoglio prestiti;
- le perdite identificate sono rilevate in modo tempestivo e appropriato mediante svalutazioni specifiche o cancellazioni;
- la banca applica principi e procedure contabili conformi ai criteri delineati in questo documento.

VI. Problematiche emergenti

a) Contabilità e informativa al valore equo (“fair value”)

(i) Contabilità al valore equo

100. I principali organismi di normazione contabile stanno attualmente dibattendo i vantaggi e gli svantaggi di un più largo impiego della contabilità al valore equo per gli strumenti finanziari. In particolare, lo IASC e vari organismi nazionali hanno avviato un progetto congiunto incentrato sulle prospettive di una sistematica contabilità al valore equo per le attività e le passività finanziarie.

101. In assenza di criteri prudenti ed equilibrati per la stima del valore equo, specie nel caso in cui non esistano mercati attivi (come spesso accade per i crediti), l'utilizzo di un tale metodo contabile potrebbe ridurre l'attendibilità dei valori di bilancio e accrescere la volatilità del risultato economico e del patrimonio netto.

102. Il Comitato di Basilea ritiene che la contabilità al valore equo sia appropriata quando tale approccio è praticabile, come ad esempio per gli strumenti finanziari detenuti a fini di negoziazione. Tuttavia, saranno necessari ulteriori lavori di analisi al fine di fornire le linee guida appropriate per la stima dei valori equi e il trattamento degli aggiustamenti di valore, prima che questa metodologia contabile possa essere estesa a tutte le attività e passività finanziarie delle banche. Pur giudicando validi molti degli obiettivi della contabilità al valore equo, il Comitato di Basilea nutre serie riserve circa l'adozione, al momento attuale, di una contabilità sistematica al valore di mercato nello stato patrimoniale e nel conto economico.

(ii) Informativa di bilancio al valore equo

103. In alternativa a una contabilità interamente basata sul valore equo, il Comitato di Basilea ritiene che i requisiti in materia di pubblicità prescritti per i maggiori operatori possano essere ampliati in modo da comprendervi dati supplementari sul valore equo degli strumenti finanziari su base consolidata, unitamente a informazioni addizionali quantitative e qualitative. La pubblicazione di informazioni sul valore equo degli strumenti finanziari può essere un'utile integrazione che facilita gli estensori dei bilanci nello sperimentare differenti presentazioni, e aiuta i fruitori di tali documenti a meglio comprendere l'entità e le variazioni delle grandezze in questione.

104. In alcuni dei paesi rappresentati nel Comitato di Basilea le banche e le altre società sono tenute a pubblicare il valore equo dei propri strumenti finanziari, ivi compresi i crediti. Tale requisito è parimenti stabilito nelle norme IASC (IAS 30 emendata da IAS 39 e IAS 32). Le istituzioni che forniscono queste informazioni supplementari dovrebbero rendere note le metodologie e le ipotesi significative adottate per determinare tali grandezze, e sono invitate a discutere le problematiche connesse con la stima del valore equo.

b) Nuovi approcci in materia di svalutazioni per il rischio di credito

105. Molte banche hanno posto in essere sistemi interni di classificazione e graduazione dei crediti utilizzati per individuare e monitorare il rischio di credito presente nel portafoglio

prestiti. Tali sistemi possono svolgere un ruolo importante anche ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle rettifiche di valore per perdite su crediti. Il Comitato di Basilea sta studiando i sistemi interni di rating creditizio delle istituzioni bancarie e intende passare in rassegna la prassi emergente e l'impiego di questi sistemi nel processo di gestione del rischio e di ricognizione degli affidamenti.

106. Alcune istituzioni stanno esplorando nuovi approcci nella costituzione di accantonamenti basati sulla modellizzazione del rischio di credito. Tali tecniche dovrebbero consentire alle banche di misurare l'esposizione al rischio di credito lungo un orizzonte temporale più esteso di quello tradizionale e di predisporre con maggiore anticipo le svalutazioni. Queste sono basate su analisi statistiche delle perdite pregresse e di altri fattori, da cui la banca ricava previsioni circa gli andamenti futuri. Le tecniche statistiche impiegate potrebbero essere simili a quelle che presiedono ai modelli per la valutazione e la gestione del rischio di credito.

107. Il Comitato di Basilea sta studiando la prassi seguita dal settore bancario nel campo più generale dei modelli sul rischio di credito⁵². Il Comitato è consapevole del fatto che i progressi compiuti nelle tecniche di modellizzazione possono anche avere implicazioni per il modo in cui le banche attive a livello internazionale determinano e valutano l'adeguatezza dei fondi rischi generali per perdite su crediti. Dal punto di vista della vigilanza è auspicabile che i principi contabili siano atti a consentire un uso appropriato di metodologie statistiche che rappresentano in modo corretto e veritiero la situazione economico-patrimoniale, la redditività e la gestione del rischio di una banca. Il Comitato continuerà pertanto a seguire con attenzione questi sviluppi e le problematiche connesse, al fine di valutare se ne risulti migliorata la qualità degli accantonamenti per perdite su crediti, e si riserva di fornire ulteriori orientamenti sull'impiego di queste tecniche alla luce della loro evoluzione.

⁵² Nell'aprile 1999 il Comitato ha pubblicato il documento *Credit Risk Modelling: Current Practices and Application*. Questo documento fornisce una descrizione delle pratiche in uso e delle problematiche inerenti alla modellizzazione del rischio di credito e valuta le potenziali implicazioni e limitazioni di tali tecniche ai fini della regolamentazione e/o della vigilanza prudenziale.

Allegato

Tabella di raccordo: International Accounting Standards

Al fine di facilitare la comparazione delle linee guida formulate nel presente documento con gli International Accounting Standards (IAS) emanati dall'International Accounting Standards Committee (IASC), la tavola sottostante pone in corrispondenza le due serie di raccomandazioni:

| Linee guida contenute nel documento | International Accounting Standards (IAS) |
|--|---|
| 1. Una banca dovrebbe adottare un sistema rigoroso di gestione del rischio di credito. | |
| 2. Le decisioni del management in merito alla rilevazione e alla valutazione del deterioramento di un credito dovrebbero essere prese in conformità di politiche e procedure documentate che rispecchino principi come la costanza e la prudenza. | |
| 3. La scelta e l'applicazione delle politiche e procedure contabili dovrebbero essere conformi ai principi contabili fondamentali. | IAS 1.20, Framework |
| 4. Una banca dovrebbe iscrivere in bilancio un credito, sia esso erogato direttamente oppure acquisito, solo e unicamente quando la banca stessa diventa controparte nel rapporto contrattuale costitutivo del credito. | IAS 39.27 |
| 5. Una banca dovrebbe cancellare dal bilancio un credito (o una sua parte) solo e unicamente quando essa perde il controllo dei diritti contrattuali costitutivi del credito (o di una sua parte). La banca perde tale controllo allorché realizza o cede a terzi i diritti alle prestazioni specificate nel contratto, oppure allorché tali diritti si estinguono. | IAS 39.35 |
| 6. Una banca dovrebbe iscrivere inizialmente il credito al valore di costo. | IAS 39.66 |
| 7. Una banca dovrebbe identificare e rilevare il deterioramento di un credito, o di un gruppo di crediti valutati collettivamente, allorché è probabile che la banca stessa non sia in grado di riscuotere, oppure non sussista più la ragionevole certezza che la banca possa riscuotere, tutte le somme spettanti (sia in linea capitale che in linea interessi) in base al contratto di prestito. Il deterioramento dovrebbe essere rilevato riducendo il valore netto del credito (o dei crediti) mediante una svalutazione o una cancellazione e imputando la rettifica di valore al conto economico nel periodo in cui si verifica il deterioramento stesso. | (IAS 39.109, IAS 39.111) |
| 8. Una banca dovrebbe valutare un credito deteriorato al presumibile valore di realizzo. | (IAS 39.111) |

| Linee guida contenute nel documento | International Accounting Standards (IAS) |
|---|---|
| 9. L'ammontare complessivo delle svalutazioni specifiche e generiche dovrebbe essere sufficiente ad assorbire le perdite stimate con riferimento al portafoglio crediti. | |
| 10. Una banca dovrebbe rilevare gli interessi relativi a un credito non deteriorato in base al principio di competenza temporale, impiegando il metodo del tasso d'interesse effettivo. | IAS 18.30, IAS 39.73 |
| 11. Allorché un credito è classificato come deteriorato, una banca dovrebbe cessare di imputare gli interessi contrattuali al conto economico. | (IAS 39.116) |
| 12. Le informazioni fornite da una banca nelle note allegate al bilancio annuale dovrebbero essere adeguate al volume e alla natura delle operazioni condotte dalla banca stessa e rispettare il principio della rilevanza. | IAS 1.29, IAS 30, Framework |
| 13. Una banca dovrebbe pubblicare informazioni circa le politiche, le procedure e le metodologie adottate per il trattamento contabile dei crediti. | IAS 1.97, IAS 30.43, IAS 32.47 |
| 14. Una banca dovrebbe pubblicare informazioni circa le politiche e le metodologie adottate nel determinare le svalutazioni specifiche e generiche, nonché spiegare le ipotesi fondamentali assunte a tale riguardo. | IAS 1.97, IAS 30.43, IAS 32.47 |
| 15. Una banca dovrebbe pubblicare informazioni qualitative sulle proprie politiche e procedure di gestione e controllo del rischio di credito. | IAS 32.43A (emendato da IAS 39) |
| 16. Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulla distribuzione dei crediti per le principali categorie di debitori. | |
| 17. Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulla distribuzione dei crediti per aree geografiche. | (IAS 14) |
| 18. Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulle concentrazioni significative del rischio di credito. | IAS 32.66 b), IAS 30.40 |
| 19. Una banca dovrebbe fornire una sintetica informativa sulle obbligazioni contrattuali assunte in forza di clausole di rivalsa (o di regresso) e sulle presumibili perdite associate a tali clausole. | (IAS 30.26, IAS 37.86) |
| 20. Una banca dovrebbe pubblicare le consistenze dei crediti deteriorati e dei crediti scaduti, suddivisi per le principali categorie di debitori, indicando l'ammontare delle svalutazioni specifiche e generiche effettuate a fronte di ciascuna categoria. | (IAS 30.43 c)) |

| Linee guida contenute nel documento | International Accounting Standards (IAS) |
|--|---|
| <p>21. Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulla distribuzione geografica dei crediti deteriorati e dei crediti scaduti indicando, se possibile, l'ammontare delle relative svalutazioni specifiche e generiche.</p> <p>22. Una banca dovrebbe pubblicare un prospetto delle variazioni intervenute nelle svalutazioni dei crediti deteriorati.</p> <p>23. Una banca dovrebbe pubblicare le consistenze dei crediti per i quali è cessata la contabilizzazione degli interessi contrattuali in seguito al deterioramento della qualità creditizia.</p> <p>24. Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sintetiche sui crediti problematici ristrutturati nel corso dell'esercizio.</p> <p>25. Le autorità di vigilanza dovrebbero valutare l'efficacia delle politiche e delle procedure adottate da una banca per apprezzare la qualità dei crediti.</p> <p>26. Le autorità di vigilanza dovrebbero accertare che i metodi impiegati da una banca per calcolare le svalutazioni conducano con tempestività a una valutazione ragionevole e adeguatamente prudente dei crediti, nell'osservanza di politiche e procedure appropriate.</p> | <p>IAS 30.43 b)</p> <p>IAS 30.43 d)</p> |